

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 4 aprile 2017

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41.

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054)..... Pag. 1

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42.

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055)..... Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 marzo 2017.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 17 marzo 2017 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante. (17A02405)..... Pag. 30

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 21 marzo 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «CBC (Europe) S.r.l. Centro di Saggio» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (17A02330)..... Pag. 31



DECRETO 21 marzo 2017.
Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (17A02331)..... *Pag.* 33

DECRETO 21 marzo 2017.
Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale. (17A02332)..... *Pag.* 34

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 marzo 2017.
Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Cinquaero», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 423/2017). (17A02446)..... *Pag.* 36

DETERMINA 24 marzo 2017.
Riclassificazione del medicinale per uso umano «Picato», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 504/2017). (17A02468)..... *Pag.* 37

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 1° dicembre 2016.
Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia, e con le città metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia. (Delibera n. 56/2016). (17A02404)..... *Pag.* 39

DELIBERA 1° dicembre 2016.
Asse ferroviario Monaco Verona - Galleria di base del Brennero. Proroga della dichiarazione di pubblica utilità (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 60/2016). (17A02406)..... *Pag.* 42

DELIBERA 1° dicembre 2016.
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2015 e 2016 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Delibera n. 73/2016). (17A02407)..... *Pag.* 47

CIRCOLARI

Agenzia per l'Italia digitale

CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017.

Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015). (17A02399)..... *Pag.* 49

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tramalin». (17A02418)..... *Pag.* 94

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vista-bex» (17A02469)..... *Pag.* 94

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vista-bex» (17A02470)..... *Pag.* 94

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ferti-peptil» (17A02471)..... *Pag.* 95

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gona-peptyl Depot» (17A02472)..... *Pag.* 95

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Extrelis» (17A02473)..... *Pag.* 95

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ridutox» (17A02474)..... *Pag.* 96


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Ratiopharm» (17A02475)..... *Pag.* 96


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bleo-prim» (17A02476)..... *Pag.* 96

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mag-3 Rotop» (17A02477)..... *Pag.* 96



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nanotop» (17A02478)	Pag. 97	Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Cirò Marina. (17A02422)	Pag. 98
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare		Ministero della salute	
Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società IPLOM S.p.a., per l'esercizio della raffineria, in Busalla. (17A02351).	Pag. 97	Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 195/2017. (17A02349)	Pag. 98
Ministero dell'interno		Segretariato generale della Presidenza della Repubblica	
Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Versalis S.p.a., per l'esercizio dell'installazione, in Venezia - Porto Marghera. (17A02352).	Pag. 97	Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana». (17A02350)	Pag. 98
Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Iren Energia S.p.a., per l'esercizio della centrale termoelettrica, in Torino. (17A02353)	Pag. 97	Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana». (17A02383)	Pag. 98
Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Monteparano. (17A02421)	Pag. 98	Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana». (17A02384)	Pag. 98
		Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana». (17A02385)	Pag. 99





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41.

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis, ed in particolare l'articolo 19, comma 2, lettere i), l) ed m);

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;

Vista la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2006, n. 182, recante modifiche dell'allegato I - Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, reso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il fabbricante non è stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.»

Art. 2.


Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validità fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.»;

c) al comma 3, alla lettera a), le parole: «di cui al comma 1» e alla lettera c), le parole: «di cui al comma 1» sono soppresse;



d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.»;

e) al comma 5 le parole: «Gazzetta ufficiale delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.»;

b) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».

Art. 5.

Modifiche all'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262

1. All'allegato IX, parte A, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento» e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) al primo alinea, le parole: «la designazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accreditamento»;

3) dopo il punto 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) almeno un fonometro di classe 1;

b) microfoni in campo libero;

c) calibratore acustico di classe 1;

d) stazione meteo (umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento).»;

4) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;

b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.».

2. All'allegato IX, parte B, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

2) il punto 1) è sostituito dal seguente: «1) L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.»;

3) al punto 2, lettera i), le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 milioni di euro».

Art. 6.

Disposizioni di attuazione


1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, stabilisce le caratteristiche del corso di cui all'allegato IX, parte A, punto 4, lettera b), del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LORENZIN, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il testo dell'art. 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2014, n. 261, S.O., così recita:

«Art. 19 (Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008). — 1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'art. 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle



infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

— La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 2009, n. 176, S.O.

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (*Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui



all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— La direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto è pubblicata nella G.U.C.E. 3 luglio 2000, n. L 162. Entrata in vigore il 3 luglio 2000.

— Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (Attuazione della direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 maggio 2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 novembre 2002, n. 273, S.O.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3 (*Immissione in commercio e libera circolazione*). — 1. Il fabbricante o il mandatario può immettere in commercio o mettere in servizio le macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, a condizione che dette macchine ed attrezzature:

a) soddisfino i requisiti in materia di emissione acustica ambientale stabiliti dal presente decreto;

b) siano state sottoposte alle procedure di valutazione della conformità di cui all'art. 11;

c) rechino la dichiarazione CE di conformità, nonché la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito, di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1.

2. Le macchine e le attrezzature di cui al comma 1 non conformi ai requisiti stabiliti dal presente decreto possono essere presentate nell'ambito di fiere, esposizioni o dimostrazioni purché rechino l'indicazione, chiara e visibile, che non sono conformi ai predetti requisiti e che non possono essere immesse in commercio o messe in servizio fino a che non siano rese conformi agli stessi requisiti e purché, durante le dimostrazioni, siano adottate misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione delle persone.

2-bis. *Qualora il fabbricante non è stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all'art. 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.*».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 12 (*Organismi di certificazione*). — 1. Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformità di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validità fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive:

a) sono disciplinate le procedure, nonché i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione. Fino all'adozione del predetto decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX;

b) è revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale spetta la vigilanza sugli organismi di certificazione, riscontri la sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti o accerti gravi e reiterate irregolarità da parte dell'organismo stesso;

c) è sospesa l'autorizzazione, previa contestazione all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni, nel caso in cui l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti;

d) è revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui al comma 1 non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui alla lettera c).

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonché le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco degli organismi di certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14 (*Procedura di modifica degli allegati*). — 1. Le integrazioni e le modifiche degli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 (*Sanzioni*). — 1. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, non accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'art. 8, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

2. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.



3. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature, di cui all'allegato I, prive della marcatura CE di conformità e dell'indicazione del livello di potenza sonora garantito di cui all'art. 9, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

4. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

5. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), non conformi ai requisiti previsti all'art. 10, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

5-bis. *I soggetti di cui all'art. 3 che immettono in commercio o mettono in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b) e parte c), per le quali è riscontrato da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale il superamento del livello di potenza sonora garantito, sono soggetti, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 50.000.*

6. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte b), in violazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

7. Il fabbricante o il mandatario che immette in commercio o mette in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato I, parte c), in violazione alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

8. Il fabbricante o il mandatario che viola le disposizioni di cui all'art. 11, comma 3, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 25000.

9. Il fabbricante o il mandatario che non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, è punito, fuori dai casi in cui la violazione costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1000 a euro 50000.

9-bis. *Le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.».*

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Parte A

Requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'art. 12, comma 2.

I requisiti minimi per l'accreditamento degli organismi di cui all'art. 12 sono riportati di seguito:

1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore delle macchine o attrezzature, né il mandatario dei predetti soggetti. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, costruzioni, commercializzazione e manutenzione di tali macchine o attrezzature, né rappresentare le parti coinvolte in tali attività. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le valutazioni e le verifiche con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possono influenzare le loro decisioni o i risultati del loro operato in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con le operazioni di controllo e sorveglianza; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per eventuali verifiche eccezionali.

3-bis. *Gli organismi di certificazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:*

a) almeno un fonometro di classe 1;

b) microfoni in campo libero;

c) calibratore acustico di classe 1;

d) stazione meteo (umidità, pressione atmosferica, temperatura, velocità del vento).

4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di tecnico competente in acustica ambientale;

b) aver frequentato con profitto un corso di formazione in materia di acustica ambientale, compresa l'applicazione della direttiva 2000/14/CE, che attribuisce almeno tre crediti formativi.

5. L'imparzialità del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati né dei risultati dei controlli.

6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'attività di attestazione della conformità. Tale obbligo non si applica agli organismi pubblici.

7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza durante l'esecuzione delle prove (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività) nel quadro del presente decreto.

Parte B

Procedure e contenuto relativi alla istanza di cui all'art. 12, comma 2.

1) *L'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 12, comma 2, deve essere indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico.*

2) Alla istanza redatta secondo le indicazioni di cui al punto 1) e firmata dal legale rappresentate dell'organismo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;

b) indirizzo della sede legale del richiedente;

c) certificato di iscrizione alla CCIA, per i soggetti di diritto privato;

d) specificazione delle categorie di macchine ed attrezzature e modulo/i di verifica della conformità per il/i quale/i viene richiesta autorizzazione;

e) planimetrie della sede e delle eventuali sedi distaccate, nonché dei siti di prova nella disponibilità dell'organismo;

f) organigramma con elencazione nominativa del personale e delle relative qualifiche;

g) elenco delle attrezzature e strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività per cui viene richiesta la designazione;

h) manuale di qualità redatto in base alla norma UNI CEI EN 45011;

i) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a 2,5 milioni di euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione della conformità. Tale obbligo non si applica agli organismi pubblici;

j) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui alla parte a) del presente allegato.

3) Verificata la regolarità della documentazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, effettua una ispezione in loco e redige apposito verbale ai fini dell'emanazione del decreto di designazione di cui all'art. 12, comma 1.».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'allegato IX del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 5.

17G00054



DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42.

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h);

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, e in particolare l'articolo 4;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 e, in particolare, l'articolo 14, commi 24-bis e seguenti;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate;

Visto il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE;

Vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce una infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

Vista la direttiva (UE) 2015/996 della Commissione europea del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, recante la disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998, recante atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 22 dicembre 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161

Art. 1.

Modifiche dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera aa), la parola: «comunale» è sostituita dalle seguenti: «individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3,»;

b) la lettera bb), è sostituita dalla seguente:

«bb) “zona silenziosa in aperta campagna”: una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito territoriale



di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.».

Art. 2.

Modifiche dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera *b)*, dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale né di interesse di più regioni» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis.* Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.»;

c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni» e, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocità, nonché, in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorità responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.»;

d) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le mappature acustiche sono redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e *3-bis*, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni.»;

f) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le province autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).».

Art. 3.

Modifiche dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modifiche:


a) al comma 3, le parole: «18 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data» e alla lettera *b)*, dopo le parole: «o delle relative infrastrutture» sono inserite le seguenti: «non di interesse nazionale né di interesse di più regioni» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis.* Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.»;

c) al comma 4, le parole: «18 gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni»;

d) al comma 6, prima delle parole: «L'autorità individuata» sono inserite le seguenti parole: «Ferma restando la tempistica di cui al comma 3,», e le parole: «ogni cinque anni e, comunque, ogni qualvolta necessario e» sono soppresse;

e) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le province autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).»;



f) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.»;

g) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti: «10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.

10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.»

Art. 4.

Modifiche dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali;»;

2) la lettera b) è soppressa;

3) alla lettera c) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 3, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni,»;

4) alla lettera d) le parole: «entro sei mesi dalle date stabilite all'articolo 4, commi 1, 3 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni,»;

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli

agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonché i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;

b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a).».

Art. 5.

Modifiche dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, al comma 1, le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.».


Art. 6.

Modifiche dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.»;

b) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2-bis».



Capo II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161

Art. 7.

*Sostituzione dell'allegato 2
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo dell'applicazione dell'allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall'allegato alla direttiva (UE) 2015/996.

Art. 8.

*Commissione per la tutela
dall'inquinamento acustico*

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una Commissione per la tutela dall'inquinamento acustico composta da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico.

2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di supporto tecnico-scientifico in materia di:

a) recepimento dei descrittori acustici previsti dalla direttiva 2002/49/CE;

b) definizione della tipologia e dei valori limite da comunicare alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, comma 8 della direttiva 2002/49/CE, tenendo in considerazione le indicazioni fornite in sede di revisione dell'allegato III della direttiva stessa in materia di effetti del rumore sulla salute, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei relativi decreti attuativi;

c) coerenza dei valori di riferimento cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 rispetto alla direttiva 2002/49/CE;

d) modalità di introduzione dei valori limite che saranno stabiliti nell'ambito della normativa nazionale, al fine di un loro graduale utilizzo in relazione ai controlli e alla pianificazione acustica;

e) aggiornamento dei decreti attuativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in merito ai metodi di determinazione dei descrittori acustici di cui all'allegato 2 della direttiva 2002/49/CE ed alla definizione dei valori limite ambientali, anche secondo criteri di semplificazione.

3. La Commissione è costituita con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composta da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di supplente del presidente, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico.

4. Per ciascuno dei componenti la Commissione tecnica è nominato un supplente.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare convoca le riunioni della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo III

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA C), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161

Art. 9.

*Modifiche dell'articolo 2
della legge 26 ottobre 1995, n. 447*

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);»;

2) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrono i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.»;


3) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.»;

b) al comma 2 le parole: «e h)» sono sostituite dalle seguenti: «, h) e h-bis)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.».

Art. 10.

*Modifiche dell'articolo 3
della legge 26 ottobre 1995, n. 447*

1. All'articolo 3, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: «o di nuove situazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o di modifiche normative».



Art. 11.

*Modifiche dell'articolo 7
della legge 26 ottobre 1995, n. 447*

1. All'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».

Art. 12.

*Modifiche dell'articolo 8
della legge 26 ottobre 1995, n. 447*

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»;

b) il comma 3-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.» e l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 13.

*Modifiche dell'articolo 10
della legge 26 ottobre 1995, n. 447*

1. All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.»;

c) al comma 3, le parole: «da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.»;

f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11,» e dopo le parole: «fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.» sono inserite le seguenti: «Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento.»;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da



presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.»;

h) dopo il comma 5-*bis* è aggiunto il seguente: «5-*ter*. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.».

Art. 14.

Modifiche dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica dell'11 dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalità i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da avio-superfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.»;

c) al comma 2, le parole: «devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 1-*bis* sono», e dopo le parole: «dallo Stato italiano» sono aggiunte le seguenti: «e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.».

Art. 15.

Modifica dell'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 2, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente: «*d-bis*) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.».

Capo IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA D), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161

Art. 16.

Disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche

1. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come da ultimo modificato dall'articolo 14, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, anche attraverso la previsione di fasce di pertinenza.

Art. 17.

Disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive

1. Con le modalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, alle disposizioni del presente decreto, con la specifica disciplina delle emissioni sonore prodotte dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, incluso il tiro a volo e attività assimilabili, ovvero discipline sportive con utilizzo di armi da fuoco.

Capo V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161

Art. 18.


Modifiche all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: «commerciali ed agricole;» sono aggiunte le seguenti: «gli impianti eolici;».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al comma 1, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente: «*m-bis*) la determinazione, con decreto del Ministro dell'am-



biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;».

Capo VI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA F), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161

Art. 20.

Tecnico competente

1. Al presente capo sono stabiliti i criteri generali per l'esercizio della professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. La professione di tecnico competente in acustica rientra tra le professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 21.

Elenco dei tecnici competenti in acustica

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle regioni o province autonome; la domanda di iscrizione nell'elenco è presentata secondo le modalità di cui all'allegato 1.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede direttamente alla gestione e pubblicazione, mediante idonei sistemi informatici da sviluppare in collaborazione con ISPRA, dell'elenco di cui al comma 1, cui è dato accesso alle regioni per gli adempimenti di competenza, con le modalità stabilite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposite linee guida.

3. L'elenco deve contenere, per ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero d'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonché, ove presente, gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica, rilasciato dalla regione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998.

4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i tecnici competenti in acustica possono richiedere che alcuni dati, tra quelli di cui al comma 3, non sono resi pubblici; possono inoltre richiedere la pubblicazione di ulteriori dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale. In ogni caso, devono essere resi pubblici i dati relativi a nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione nell'elenco.

5. Coloro che hanno ottenuto il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica da parte della regione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare alla regione stessa, nei modi e nelle forme sta-

bilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, istanza di inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo quanto previsto nell'allegato 1, punto 1. Le regioni provvedono all'inserimento dei richiedenti nell'elenco di cui al comma 1.

6. I dipendenti pubblici non iscritti nell'elenco di cui al comma 1 e che svolgono attività di tecnico competente in acustica nelle strutture pubbliche territoriali ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono continuare a svolgere tale attività esclusivamente nei limiti e per le finalità derivanti dal rapporto di servizio con la struttura di appartenenza. Le predette strutture possono prevedere corsi di formazione per il personale ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'aggiornamento dell'elenco ed effettua verifiche periodiche dei requisiti e dei titoli autocertificati.

8. Le modalità procedurali per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, nonché per l'aggiornamento professionale sono disciplinate all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 22.

Requisiti per l'iscrizione

1. All'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) avere superato con profitto l'esame finale di un master universitario con un modulo di almeno 12 crediti in tema di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, nelle tematiche oggetto della legge 26 ottobre 1995, n. 447, secondo lo schema di corso di cui all'allegato 2;


b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2;

c) avere ottenuto almeno 12 crediti universitari in materie di acustica, di cui almeno 3 di laboratori di acustica, rilasciati per esami relativi ad insegnamenti il cui programma riprenda i contenuti dello schema di corso in acustica per tecnici competenti in allegato 2;

d) aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, con una tesi di dottorato in acustica ambientale.

2. In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:

a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle presta-



zioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:

1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;

2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;

3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;

4) redazione di piani di risanamento;

5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;

b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2.

3. L'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti ai commi 1 e 2 è verificata dalla regione o provincia autonoma.

4. Allo stesso elenco nominativo possono essere iscritti coloro che sono in possesso di requisiti acquisiti in altro Stato membro dell'Unione europea, valutabili come equipollenti, ai sensi della normativa vigente, a quelli previsti ai commi 1 e 2.

Art. 23.

Tavolo tecnico nazionale di coordinamento

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con il compito di:

a) monitorare, a livello nazionale, la qualità del sistema di abilitazione e la conformità didattica dei corsi di formazione previsti dal presente decreto, anche attraverso appositi pareri resi alla regione, per le finalità di cui all'allegato 1, punto 3;

b) favorire lo scambio di informazioni e l'ottimizzazione organizzativa e didattica degli stessi corsi;

c) accertare i titoli di studio e i requisiti professionali, validi per l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica ai sensi dell'articolo 22.

2. Il tavolo tecnico nazionale di coordinamento, con cadenza almeno quinquennale, provvede alla verifica delle modalità di erogazione e organizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento proponendo l'eventuale aggiornamento dei relativi contenuti.

3. Il tavolo è composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzione di presidente, da due rappresentanti di ISPRA, da un rappresentante del sistema delle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio e da un rappresentante delle regioni e province autonome.

4. Possono partecipare al tavolo con funzione consultiva, altri soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza tecnica nelle materie all'ordine del giorno.

5. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 24.

Modifiche della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.»;

c) il comma 8 è abrogato.

Art. 25.

Regime transitorio

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la disciplina previgente alle domande di riconoscimento della qualificazione di tecnico competente in acustica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1998, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Si applica la disciplina vigente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ad un corso riconosciuto dalla regione ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.

3. Fino alla data di emanazione delle linee guida di cui all'articolo 21, comma 2, le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza semestrale e in formato digitale, i dati da inserire nell'elenco di cui all'articolo 21.

4. Nelle more dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 21, comma 1, coloro che, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, hanno presentato istanza di inserimento alla regione, continuano ad esercitare l'attività secondo la previgente disciplina.

Capo VII

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19, COMMA 2, LETTERA H), DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2014, N. 161

Art. 26.

Criteri di sostenibilità economica

1. La sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, è disciplinata sulla base di specifici criteri, concernenti anche le modalità di intervento in ambienti destinati ad attività produttive per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono tali attività, in attuazione dei piani di risanamento previsti dall'articolo 7 della medesima legge e dai predetti regolamenti. Tali criteri sono finalizzati



all'introduzione di particolari tipologie di intervento sulle sorgenti e all'applicazione dei valori limite in conformità con le caratteristiche urbanistiche e paesaggistiche dei luoghi oggetto degli interventi di mitigazione acustica e tengono conto degli indirizzi emanati dalla Commissione europea e, in ambito nazionale, delle norme tecniche prodotte dagli enti di normazione in materia.

2. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate specifiche linee guida recanti i criteri di cui al comma 1, anche al fine di consentire il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.

Provvedimenti attuativi

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si provvede all'adeguamento dei decreti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *l)* e *m)*, nonché dell'articolo 11, commi 1 e 1-*bis*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle disposizioni del presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti della relazione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 28.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Le integrazioni e le modifiche agli allegati al presente decreto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *m-bis*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificata dal presente decreto è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo.

5. All'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il comma 3 è abrogato.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GALLETTI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

CALENDA, *Ministro dello sviluppo economico*

DELRIO, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LORENZIN, *Ministro della salute*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

ALLEGATO I


(artt. 21, 22 e 23)

MODALITÀ PROCEDURALI PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI TECNICI COMPETENTI IN ACUSTICA, NONCHÉ PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. Presentazione delle domande

I cittadini italiani in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere la professione di tecnico competente in acustica presentano apposita domanda, anche nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla regione o provincia autonoma di residenza, redatta secondo le modalità indicate dalla regione o provincia stessa.

I cittadini dell'Unione europea presentano istanza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione di equipollenza da parte del tavolo tecnico di cui all'art. 23.



I richiedenti comunicano, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività, nonché assumono l'impegno ad astenersi dall'esercizio della professione in caso di conflitto di interessi.

L'istanza presentata ai sensi dell'art. 21, comma 5, deve contenere l'indicazione di: cognome, nome, titolo di studio, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, codice fiscale ed estremi del provvedimento di riconoscimento, nonché gli eventuali dati da non rendere pubblici.

2. Aggiornamento professionale

Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni. L'avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla regione di residenza, con dichiarazione nelle forme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente dai soggetti di cui all'allegato 2, punto 1), al presente decreto.

3. Compiti della regione

La regione di residenza verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 22 da parte dei soggetti di cui al punto 1, nonché la conformità dei corsi abilitanti alla professione di tecnico competente in acustica allo schema di cui all'allegato 2, parte B, previo parere del tavolo tecnico nazionale di coordinamento di cui all'art. 23.

4. Cancellazione dall'elenco dei tecnici competenti in acustica

Su segnalazione motivata dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, dei collegi o ordini professionali, ovvero delle autorità competenti in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la regione di residenza può disporre, previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge, la cancellazione del tecnico competente in acustica dall'elenco dei tecnici competenti in acustica.

Il provvedimento di cui sopra non può essere adottato prima della scadenza del termine di sessanta giorni assegnato all'interessato per presentare le proprie controdeduzioni.

In caso di mancata osservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la sospensione temporanea del tecnico dall'elenco per sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di sospensione.

Allo scadere del termine di sei mesi, qualora il tecnico non abbia dato prova dell'avvenuta ottemperanza agli obblighi di aggiornamento professionale, la regione di residenza dispone la cancellazione del tecnico dall'elenco.

La cancellazione può essere altresì disposta su domanda presentata dall'iscritto alla regione di residenza.

Gli iscritti comunicano ogni variazione che possa comportare la perdita dei requisiti e dei titoli autocertificati, al fine della cancellazione dall'elenco.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei tecnici competenti in acustica in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 21, comma 7.

ALLEGATO 2

(art. 22)

PARTE A

CLASSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE

Articolo 22, comma 1

(classi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007)

Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile dell'architettura (classe L-17)

Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale (classe L-7)

Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione (classe L-8)

Classe delle lauree in ingegneria industriale (classe L-9)

Classe delle lauree in scienze e tecnologie fisiche (classe L-30)

Classe delle lauree in scienze matematiche (classe L-35)

(classe di laurea delle professioni sanitarie di cui al decreto interministeriale 19 febbraio 2009)

Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione (classe L/SNT/4)

(classi di laurea magistrale di cui all'allegato del decreto ministeriale 16 marzo 2007)

LM-4 architettura e ingegneria edile-architettura

LM-17 fisica

LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica

LM-21 ingegneria biomedica

LM-22 ingegneria chimica


LM-23 ingegneria civile

LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi

LM-25 ingegneria dell'automazione

LM-26 ingegneria della sicurezza

LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni



LM-28 ingegneria elettrica
 LM-29 ingegneria elettronica
 LM-30 ingegneria energetica e nucleare
 LM-31 ingegneria gestionale
 LM-32 ingegneria informatica
 LM-33 ingegneria meccanica
 LM-34 ingegneria navale
 LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio
 LM-40 matematica
 LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
 LM-53 scienza e ingegneria dei materiali
 LM-75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio

PARTE B

SCHEMA DI CORSO ABILITANTE ALLA PROFESSIONE DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

1. I corsi in acustica per tecnici competenti sono tenuti da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione ai sensi dell'allegato 1, punto 3, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore.

2. I corsi si concludono con un esame, ai fini del rilascio di un'attestazione finale di profitto, tenuto da una commissione composta da due membri esperti scelti tra i docenti del corso e da un membro indicato dalla regione competente.

3. Scopo prioritario, dei corsi in acustica consiste nel fornire agli aspiranti tecnici competenti le conoscenze necessarie ad effettuare la determinazione *ex ante* e *ex post*, mediante misurazioni e calcoli, del rispetto dei valori stabiliti dalle vigenti norme di settore nazionali (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e decreti attuativi).

4. Gli stessi corsi devono altresì fornire competenze che consentano ai tecnici competenti di operare con professionalità nei settori dell'acustica applicata agli ambienti di lavoro e all'industria, dell'acustica forense e della pianificazione e progettazione acustica rispettivamente per l'ambiente esterno e interno.

5. Ai fini della validità per il riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica il corso deve rispettare i seguenti requisiti:

- la durata del corso non può essere inferiore a 180 ore, delle quali almeno 60 di esercitazioni pratiche;
- i contenuti minimi del corso devono corrispondere a quelli indicati al successivo punto 6;
- i corsi sono riconosciuti dalla regione in cui vengono organizzati e sono validi sull'intero territorio nazionale.

6. I contenuti minimi del corso sono riportati nella tabella seguente.

Schema di corso in acustica per tecnici competenti

modulo I	Fondamenti di acustica
modulo II	La propagazione del suono e l'acustica degli ambienti confinati
modulo III	Strumentazione e tecniche di misura
modulo IV	La normativa nazionale e regionale e la regolamentazione comunale
modulo V	Il rumore delle infrastrutture di trasporto lineari
modulo VI	Il rumore delle infrastrutture (portuali) e aeroportuali
modulo VII	Altri regolamenti nazionali e normativa dell'Unione europea
modulo VIII	I requisiti acustici passivi degli edifici
modulo IX	Criteri esecutivi per la pianificazione, il risanamento ed il controllo delle emissioni sonore
modulo X	Rumore e vibrazioni negli ambienti di lavoro
modulo XI	Acustica forense
modulo XII	Esercitazioni pratiche sull'uso dei fonometri e dei software di acquisizione
modulo XIII	Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la progettazione dei requisiti acustici degli edifici
modulo XIV	Esercitazioni pratiche sull'uso dei software per la propagazione sonora

7. Non sono validi ai fini del presente decreto corsi effettuati esclusivamente in modalità *e-learning*. Sono peraltro considerati validi corsi effettuati in *blended-learning*, da intendere come modalità di erogazione dei percorsi formativi che alterna momenti di formazione a distanza (*e-learning*) con attività di formazione in aula. In tal caso, le lezioni frontali dovranno coprire almeno il 50% dell'intera durata del corso.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE).



Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 19 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2014, n. 261, S.O., così recita:

«Art. 19. (Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008). —

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere o), p) e q), 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina del rumore prodotto dall'esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

— La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.

— Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4. (Disposizioni varie). — 1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: “le variazioni del luogo di custodia” sono inserite le seguenti: “e l'avvenuto decesso”;

b);

c) al comma 6, le parole: “di cui ai commi 1, 2 e 3”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis”.

2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. (abrogato).

4. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “di pubblico spettacolo”, sono aggiunte le seguenti: “e nei pubblici esercizi”.

5. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: “supera i valori limite di emissione e” sono sostituite dalle seguenti: “supera i valori limite di emissione o”.


6. All'articolo 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “è versato all'entrata del bilancio dello Stato” sono inserite le seguenti: “per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente”.

7.

8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza.

9. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorità portuale di Genova è incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.

10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorità portuale di Genova e l'ILVA Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti



attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorità portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e, della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.

14. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: «della convenzione di Washington» sono aggiunte le seguenti: «e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio, del 9 dicembre 1996».

15. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, può essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

16.

17. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, è elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonché per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni.

18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccità e/o alla desertificazione e per le attività connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonché per lo svolgimento di attività di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, è autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.

19. In attuazione del protocollo di intenti del 1° marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilità nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1997 con priorità per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida.

20. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: «e non superiore ai due anni» sono sostituite dalle seguenti: «e non superiore ai tre anni».

21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del

decreto stesso. Nel termine «affinazione» di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso.

22.

23. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi».

24.

25. All'articolo 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: «e 47, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «47, commi 11 e 12, e 48, comma 9».

26.

27.

28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale.

29.

30.

31. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

— Il testo dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 1 dicembre 2005, n. 280, così recita:

«Art. 14. (*Semplificazione della legislazione*). — 1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative. Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.

2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.

4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;


c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.

5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

5-ter. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater.

6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.



7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.

8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.

9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.

11. È abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.

12. Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.

13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003.

14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1°(gradi) gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;
- b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali;
- d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
- e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
- g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica;
- h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, le disposizioni normative statali, che restano in vigore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali.

14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14, ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22, tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.

14-quater. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l'abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1°(gradi) gennaio 1970.

15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.

16.

17. Rimangono in vigore:

a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico;

b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;

c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;

d) le disposizioni che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa comunitaria e quelle occorrenti per la ratifica e l'esecuzione di trattati internazionali;

e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale.

18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19.

18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

19. È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.

20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

21. La Commissione:


a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;

c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

23. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che la Commissione abbia espresso il parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva e quello di fine anno dei lavori parlamentari.



24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo.»

— Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 2013, n. 3, così recita:

«Art. 31. (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea) — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»


«Art. 32. (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale



e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— La legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 2013, n. 22.

— Il regolamento (UE) n. 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti dell'Unione, nell'ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE è pubblicato nella G.U.U.E. 12 giugno 2014, n. L 173.

— La direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 2002, n. L 189. Entrata in vigore il 18 luglio 2002.

— La direttiva 2007/2/CE del Parlamento e del Consiglio che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) è pubblicata nella G.U.U.E. 25 aprile 2007, n. L 108.

— La direttiva 2015/996 della Commissione che stabilisce metodi comuni per la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini della SEE) è pubblicata nella G.U.U.E. 1 luglio 2015, n. L 168.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 2005, n. 222.

— Il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2010, n. 94, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496 (Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 gennaio 1998, n. 20.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 gennaio 1999, n. 2.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2001, n. 172.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 2004, n. 127.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1998 (Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 1998, n. 120.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano la città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2. (Definizioni). — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "agglomerato": area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti;

b) "aeroporto principale": un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;

c) "asse ferroviario principale": una infrastruttura ferroviaria su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;

d) "asse stradale principale": un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli;


e) "descrittore acustico": la grandezza fisica che descrive il rumore ambientale in relazione ad uno specifico effetto nocivo;

f) "determinazione": qualsiasi metodo per calcolare, predire, stimare o misurare il valore di un descrittore acustico od i relativi effetti nocivi;

g) "effetti nocivi": gli effetti negativi per la salute umana;

h) "fastidio": la misura in cui, sulla base di indagini sul campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a una comunità di persone;

i) "Lden (livello giorno-sera-notte)": il descrittore acustico relativo all'intera giornata, di cui all'allegato 1;



l) "Lday (livello giorno)": il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 alle 20:00;

m) "Levening (livello sera)": il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 alle 22:00;

n) "Lnight (livello notte)": il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00;

o) "mappatura acustica": la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona;

p) "mappa acustica strategica": una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per tale zona;

q) "piani di azione": i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione;

r) "pianificazione acustica": il controllo dell'inquinamento acustico futuro mediante attività di programmazione, quali la classificazione acustica e la pianificazione territoriale, l'ingegneria dei sistemi per il traffico, la pianificazione dei trasporti, l'attenuazione del rumore mediante tecniche di insonorizzazione ed il controllo dell'emissione acustica delle sorgenti;

s) "pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche e le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di dette persone;

t) "rumore ambientale": i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dovuto al traffico veicolare, al traffico ferroviario, al traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali;

u) "relazione dose-effetto": la relazione fra il valore di un descrittore acustico e l'entità di un effetto nocivo;

v) "siti di attività industriale": aree classificate V o VI ai sensi delle norme vigenti in cui sono presenti attività industriali quali quelle definite nell'allegato 1 al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;

z) "valori limite": un valore di Lden o Lnight e, se del caso, di Lday e Levening il cui superamento induce le autorità competenti ad esaminare o applicare provvedimenti di attenuazione del rumore; i valori limite possono variare a seconda della tipologia di rumore, dell'ambiente circostante e del diverso uso del territorio; essi possono anche variare riguardo a situazioni esistenti o nuove come nel caso in cui cambi la sorgente di rumore o la destinazione d'uso dell'ambiente circostante;

aa) "zona silenziosa di un agglomerato": una zona delimitata dall'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, nella quale Lden, o altro descrittore acustico appropriato relativo a qualsiasi sorgente non superi un determinato valore limite;

bb) "zona silenziosa in aperta campagna": una zona, esterna all'agglomerato, delimitata dalla regione territorialmente competente su proposta dell'autorità comunale - ovvero, qualora la zona ricade nell'ambito territoriale di più regioni, tramite apposito protocollo d'intesa tra le medesime - che non risente del rumore prodotto da infrastrutture di trasporto, da attività industriali o da attività ricreative.»

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3. (Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche). — 1. Entro il 30 giugno 2007:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonché i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono la mappatura acustica ed i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 1, lettera b), nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 dicembre 2006 all'autorità individuata al comma 1, lettera a).

3. Entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare;

b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali e ferroviari principali.

3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati.

4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), la mappatura acustica prevista al comma 3, lettera b), nonché i dati di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 31 gennaio 2017 e, successivamente, ogni cinque anni all'autorità individuata al comma 3, lettera a). La comunicazione deve includere anche tutti i dati utilizzati quali ubicazione, dimensione e andamento plano-altimetrico dell'infrastruttura, flussi di traffico suddivisi per mezzi e relative velocità, nonché, in caso di infrastrutture stradali, tipologia del manto stradale e stato di manutenzione, in caso di infrastrutture ferroviarie, tipologia di convogli ferroviari e almeno per i convogli merci, lunghezza, tipo di freni e ogni altro dato necessario all'elaborazione della mappatura acustica, al fine di consentire all'autorità responsabile dell'agglomerato di predisporre le mappe acustiche strategiche di propria competenza.


5. Le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 sono elaborate in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 4, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normazione tecnica di settore. Le mappature acustiche sono redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), sulla base di linee guida adottate, su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Ferma restando la tempistica di cui ai commi 3 e 3-bis, le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche di cui ai predetti commi sono riesaminate e rielaborate in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni.

7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che le mappe acustiche strategiche e la mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. Nel caso in cui le regioni o le province autonome siano i soggetti responsabili della redazione delle mappature acustiche ovvero delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le province autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'Agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

8. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi delle dotazioni umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della mappa acustica strategica di cui al presente articolo.

9. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»



Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 4. (Piani d'azione). — 1. Entro il 18 luglio 2008:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati con più di 250.000 abitanti;

b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'articolo 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e per gli aeroporti principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

2. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 1, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 1, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 gennaio 2008 all'autorità individuata al comma 1 lettera a).

3. Entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, entro il 18 aprile 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data:

a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma, tenuto conto dei risultati delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, elabora e trasmette alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6 per gli agglomerati;

b) le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, tenuto conto dei risultati della mappatura acustica di cui all'art. 3, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 6, per gli assi stradali e ferroviari principali. Nel caso di infrastrutture principali che interessano più regioni gli stessi enti trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed alle regioni o province autonome competenti.

3-bis. Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono i piani d'azione e le sintesi di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 18 luglio 2018 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione dei piani di azione.

4. Nel caso di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture ricadenti negli agglomerati di cui al comma 3, lettera a), i piani d'azione previsti al comma 3, lettera b), nonché le sintesi di cui all'allegato 6, sono trasmessi entro il 18 ottobre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni all'autorità individuata al comma 3, lettera a).

5. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 sono predisposti in conformità ai requisiti minimi stabiliti all'allegato 5, nonché ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche della normativa tecnica di settore.

6. Ferma restando la tempistica di cui al comma 3, l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma competente e le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture riesaminano e rielaborano i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla situazione acustica esistente.

7. La regione o la provincia autonoma competente o, in caso di infrastrutture principali che interessano più regioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio verifica che i piani d'azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino i requisiti stabiliti al comma 5. Nel caso in

cui le regioni o le province autonome sono i soggetti responsabili della redazione dei piani di azione degli agglomerati, le attività di verifica sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nello svolgimento delle predette attività di verifica, le regioni o le province autonome possono avvalersi, ove necessario, del supporto dell'agenzia per la protezione ambientale competente per territorio, e il Ministero del supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

8. I piani d'azione previsti ai commi 1 e 3 recepiscono i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dallo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto o nell'esercizio delle relative infrastrutture adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, i piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, i piani comunali di risanamento acustico, adottati, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i), dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 7, comma 1, della predetta legge. Ai fini del recepimento dei predetti piani di contenimento ed abbattimento del rumore, si applicano le indicazioni contenute nelle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

9. Restano ferme le disposizioni relative alle modalità, ai criteri ed ai termini per l'adozione dei piani di cui al comma 8 stabiliti dalla legge n. 447 del 1995 e dalla normativa vigente in materia adottate in attuazione della stessa legge n. 447 del 1995.

10. Nelle zone che confinano con altri Stati membri dell'Unione europea il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio coopera con le autorità competenti di detti Stati ai fini della elaborazione dei piani di azione di cui al presente articolo.

10-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), sono stabilite le modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose di un agglomerato e delle zone silenziose in aperta campagna.

10-ter. Al fine di assicurare il coordinamento del piano di azione elaborato dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture con i piani di azione degli agglomerati interessati, l'autorità individuata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, verifica con apposito provvedimento la coerenza e le possibili sinergie tra le varie tipologie di azioni e interventi sul territorio e stabilisce le necessarie prescrizioni.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7. (Comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio). — 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione:

a) entro il 30 giugno 2020 e, successivamente ogni cinque anni, gli agglomerati, gli assi stradali e ferroviari principali, nonché gli aeroporti principali;

b) (soppressa);

c) entro il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche ed alle mappature acustiche previsti all'allegato 6;

d) entro il 18 gennaio 2019 e, successivamente, ogni cinque anni, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi;

e) entro il 31 dicembre 2005, informazioni sui valori limite, espressi in Lden e Lnight, in vigore per il rumore del traffico veicolare, ferroviario ed aereo in prossimità degli aeroporti, nonché i valori limite stabiliti per il rumore nei siti di attività industriali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti principali non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, nonché per le zone silenziose degli agglomerati e per le zone



silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a) entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonché i dati relativi alle zone silenziose degli agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna, delimitate attraverso idonea rappresentazione cartografica;

b) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 3, commi 3 e 6, i dati relativi alle mappe acustiche strategiche e alle mappe acustiche previsti all'allegato 6;

c) entro i tre mesi successivi alle date stabilite all'articolo 4, commi 3 e 6, i dati relativi ai piani d'azione di cui all'allegato 6, nonché i criteri adottati per individuare le misure previste nei piani stessi.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, per quanto di competenza comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio 2020 e, successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a)).

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8. (Informazione e consultazione del pubblico). — 1. L'informazione relativa alla mappatura acustica e alle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3 ed ai piani di azione di cui all'articolo 4 è resa accessibile dall'autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.

2. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3, hanno l'obbligo di elaborare i piani d'azione comunicano, mediante avviso pubblico, le modalità con le quali il pubblico può consultare gli stessi piani; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta dei quali i soggetti proponenti i piani tengono conto ai fini della elaborazione dei piani stessi.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano ulteriori modalità di partecipazione del pubblico alla elaborazione dei piani d'azione.»

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 11. (Sanzioni). — 1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 3, commi 3, 3-bis, 4 e 6, ovvero agli obblighi di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 4 e 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 180.000 per ogni mese di ritardo.

2. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono all'obbligo di cui agli articoli 3, comma 5, e 4, comma 5, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.

3. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2 bis, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvede la regione o la provincia autonoma competente, ad eccezione delle ipotesi relative ad infrastrutture principali che interessano più regioni nonché di quelle previste al comma 3 per le quali provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.»

Note all'art. 7:

— Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della direttiva 2002/49/CE, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2015/996, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti normativi della direttiva 2002/49/CE, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 9.

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2. (Definizioni). — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

d-bis) sorgente sonora specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico e che concorre al livello di rumore ambientale, come definito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valore di attenzione: il valore di immissione, indipendente dalla tipologia della sorgente e dalla classificazione acustica del territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un intervento di mitigazione acustica e rende applicabili, laddove ricorrano i presupposti, le azioni previste all'articolo 9.

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

h-bis) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore.

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) e h-bis), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a), con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa.

3. I valori limite di immissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;



b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo.

7. *La professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica.*

8. *(abrogato).*

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono le attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.»

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'articolo 19.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 7. (*Piani di risanamento acustico*). — 1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. *Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quin-*

quennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.

5-bis. *In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che ottemperano all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.»*

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 8. (*Disposizioni in materia di impatto acustico*). — 1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

e) impianti sportivi e ricreativi;

f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

2-bis. *La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.*

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;


d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

3-bis. *(abrogato).*

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. *La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*



6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.»

Nota all'art. 13:

— Il testo dell'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 10. (Sanzioni amministrative). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.

4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le infrastrutture di interesse nazionale o di interesse di più regioni, ovvero alle regioni e ai Comuni territorialmente competenti per le restanti infrastrutture. Per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria

nazionale, il suddetto obbligo di accantonamento non sussiste a condizione che il finanziamento degli interventi del piano di contenimento e abbattimento del rumore trovi integrale copertura a carico dei fondi disciplinati da contratti di programma ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

5-ter. In caso di inottemperanza da parte delle società e degli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture a quanto stabilito al comma 5, relativamente alla predisposizione e presentazione del piano o all'attuazione del medesimo nei tempi prefissati, si applicano i commi 1, 2 e 3 del presente articolo.»

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 11. (Regolamenti di esecuzione). — 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati uno o più regolamenti, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico marittimo, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, dagli impianti di risalita a fune e a cremagliera, dagli eliporti, dagli spettacoli dal vivo, nonché dagli impianti eolici.

1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere modificati o abrogati i seguenti regolamenti in materia di inquinamento acustico: decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004, n. 142, decreto del Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998, n. 459, decreto del Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001, n. 304, e decreto del Presidente della Repubblica del 11 dicembre 1997, n. 496. Con le medesime modalità i predetti regolamenti possono essere integrati per quanto attiene alla disciplina dell'inquinamento acustico derivante da aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 e comma 1-bis sono armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sono sottoposti ad aggiornamento in funzione di modifiche normative o di nuovi elementi conoscitivi, secondo criteri di semplificazione.

3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.»

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 14 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14. (Controlli). — 1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:


a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

d-bis) dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni statali e regionali dettate in applicazione della presente legge.



3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ed il personale delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle medesime funzioni di controllo e di vigilanza, può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore, e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ente o dall'agenzia di appartenenza. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo.»

Note all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 14.

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 14.

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 9.

Note all'art. 19:

— Il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, citata nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 3. (*Competenze dello Stato*). — 1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;

b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione, la certificazione e la verifica periodica dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) la determinazione, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine anche dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

Ministro della sanità e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello stesso decreto legislativo;

f) l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto e anti-intrusione con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 71, 72, 75, 79, 155 e 156 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

i) l'adozione di piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico;

m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina per il contenimento dell'inquinamento acustico, con particolare riguardo:

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto da aeromobili civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto. Ai fini della presente disposizione per attività aeroportuali si intendono sia le fasi di decollo o di atterraggio, sia quelle di manutenzione, revisione e prove motori degli aeromobili;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

m-bis) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico;

n) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h) e l), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g) e m), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di modifiche normative.

4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere coordinati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.».

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 9.

— Per i riferimenti normativi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 21:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 9.

Note all'art. 22:

— Per i riferimenti normativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si veda nelle note all'art. 18.

Note all'art. 24:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 9.

Note all'art. 25:

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 26:

— Per i riferimenti normativi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2000, n. 285.

— Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 14.

— Per il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 11.

— Per i riferimenti normativi della direttiva 2002/49/CE, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 27:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 19.

— Per il testo dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 14.

— Per il testo dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 11.

Note all'art. 28:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 17. (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.


4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Per il testo dell'art. 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 19.

— Per il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1998, si veda nelle note alle premesse.

17G00055



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2017.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 17 marzo 2017 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2016, n. 108152, contenente «Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398»;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del direttore generale del Tesoro, con la quale il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003;

Vista la nota n. 20518 del 15 marzo 2017 del Dipartimento del Tesoro Direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 17 marzo 2017 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 21205 del 17 marzo 2017 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 17 marzo 2017 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 21 marzo 2017 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;


Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 22 dicembre 2016, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 5,00% 1° agosto 2003/1° agosto 2034 cod. IT0003535157 per l'importo nominale di euro 1.368.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 125,369 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 5,25% 1° agosto 2017 cod. IT0003242747 per nominali euro 159.685.000,00 al prezzo di euro 102,055;
BTP€i 2,10% 15 settembre 2017 cod. IT0004085210 per nominali euro 75.765.000,00 al prezzo di euro 102,000;
BTP 3,50% 1° novembre 2017 cod. IT0004867070 per nominali euro 275.698.000,00 al prezzo di euro 102,311;
BTP 0,75% 15 gennaio 2018 cod. IT0005058463 per nominali euro 429.081.000,00 al prezzo di euro 100,795;
BTP 4,50% 1° febbraio 2018 cod. IT0004273493 per nominali euro 717.927.000,00 al prezzo di euro 104,085.



Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 17 marzo 2017 (regolamento 21 marzo 2017), è la seguente:

titolo emesso		Importo nominale in circolazione
BTP 5,00% 1° agosto 2003/1° agosto 2034	(IT0003535157)	25.110.921.000,00
titoli riacquistati		
BTP 5,25% 1° febbraio 2002/1° agosto 2017	(IT0003242747)	22.089.549.000,00
BTP€i 2,10% 15 marzo 2006/15 settembre 2017	(IT0004085210)	13.515.756.000,00 (*)
BTP 3,50% 1° novembre 2012/1° novembre 2017	(IT0004867070)	15.702.674.000,00
BTP 0,75% 15 ottobre 2014/15 gennaio 2018	(IT0005058463)	15.304.665.000,00
BTP 4,50% 1° agosto 2007/1° febbraio 2018	(IT0004273493)	21.871.466.000,00

(*) al netto della rivalutazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A02405

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 marzo 2017.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «CBC (Europe) S.r.l. Centro di Saggio» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;


Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 25 luglio 2016 dal centro «CBC (Europe) S.r.l. Centro di Saggio», con sede legale in via Ettore Majorana n. 2 - 20834 Nova Milanese (Monza-Brianza);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 9-10 febbraio 2017 presso il centro «CBC (Europe) S.r.l. Centro di Saggio»;



Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 25 luglio 2016, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «CBC (Europe) S.r.l. Centro di Saggio», con sede legale in via Ettore Majorana n. 2 - 20834 Nova Milanese (Monza-Brianza), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove:

efficacia dei biostimolanti e induttori di resistenza;

efficacia dei fitoregolatori;

persistenza dei diserbanti nel terreno e loro effetto sulle colture in successione;

effetto della deriva dei prodotti fitosanitari sulle colture adiacenti.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale.



Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «CBC (Europe) S.r.l. Centro di Saggio» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 10 febbraio 2017.

2. Il centro «CBC (Europe) S.r.l. Centro di Saggio», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

17A02330

DECRETO 21 marzo 2017.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività semenziera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo Registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;



Decreta:
Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Lista registro	Responsabile conservazione in purezza
Anguria	3686	Frisco	A	Meridiam Seeds S.L.
Anguria	3687	Gonzaga	A	Meridiam Seeds S.L.
Anguria	3688	Grimaldi	A	Meridiam Seeds S.L.
Cetriolo	3690	2BITES	A	Meridiam Seeds S.L.
Cetriolo	3689	Clochard	A	Meridiam Seeds S.L.
Fagiolo nano	3676	Furore	A	Consorzio Sativa Società cooperativa agricola
Melanzana	3677	Paloma	A	Consorzio Sativa Società cooperativa agricola
Melanzana	3791	Roby	B	Magnum Seeds Inc.
Melone	3691	Azucar	A	Meridiam Seeds S.L.
Melone	3622	Doron	A	Nirit Seeds Ltd
Melone	3667	Suzan	A	Genesis Seed Ltd.
Zucca	3779	Kawaii Lady	B	S.A.I.S. Società agricola italiana sementi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A02331

DECRETO 21 marzo 2017.


Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;



Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b*), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Viste le note pervenute in data 22 dicembre 2016, con le quali la società ISI Sementi S.p.A., in qualità di unico responsabile della conservazione in purezza, ha richiesto la cancellazione dal Registro nazionale delle varietà ortive identificate con i codici SIAN 2866, 651, 317, 672 e 688;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Considerato che le varietà per le quali è stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b*), del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà di seguito elencate, iscritte al Registro delle varietà di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal Registro medesimo.

Specie	Codice SIAN	Denominazione	Responsabile	Decreto iscrizione/rinnovo
Anguria	2866	Balian	ISI Sementi S.p.A.	decreto ministeriale iscrizione n. 1832 del 2 aprile 2008
Pomodoro	651	H. 11	ISI Sementi S.p.A.	decreto ministeriale iscrizione del 20 giugno 1977
Pomodoro	317	Harvester	ISI Sementi S.p.A.	decreto ministeriale iscrizione del 20 giugno 1977
Pomodoro	672	Pakmor	ISI Sementi S.p.A.	decreto ministeriale iscrizione del 20 giugno 1977
Pomodoro	688	Ronita	ISI Sementi S.p.A.	decreto ministeriale iscrizione del 20 giugno 1977

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 21 marzo 2017

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

17A02332



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 marzo 2017.

Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Cinquaero», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 423/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera c);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) No. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2016 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto al 31 agosto 2016 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta del Settore innovazione e strategia del farmaco, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 10-12 ottobre 2016;

Determina:


La confezione del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredata di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

CINQAERO

descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge 158/2012, convertito dalla legge 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.



La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 marzo 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge 189/2012, in apposita sezione denominata Classe C (nn) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli Allegati alle Decisioni della Commissione Europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione

CINQAERO

Codice ATC - Principio Attivo: R03DX08 - Reslizumab

Titolare: TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED

GUUE 30/09/2016

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

CINQAERO è indicato come terapia aggiuntiva in pazienti adulti con asma eosinofilo severo non adeguatamente controllato nonostante l'uso di corticosteroidi per via inalatoria a dosi elevate associati ad un altro medicinale per il trattamento di mantenimento (vedere paragrafo 5.1).

Modo di somministrazione

CINQAERO deve essere prescritto da medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'indicazione sopra riportata (vedere paragrafo 4.1).

Uso endovenoso.

CINQAERO è destinato esclusivamente all'infusione endovenosa. Non deve essere somministrato per via sottocutanea, orale o intramuscolare. Il volume adeguato di CINQAERO deve essere trasferito in una sacca per infusione contenente 50 mL di sodio cloruro 9 mg/mL (0,9%) in soluzione per infusione. Il volume (in mL) da prelevare dal flaconcino, o dai flaconcini, deve essere calcolato come segue: 0,3 x peso corporeo del paziente (in kg). Il medicinale diluito deve quindi essere somministrato sotto forma di infusione endovenosa di 20-50 minuti attraverso un filtro per infusione sterile, non pirogeno, monouso, a basso legame proteico (0,2 µm). CINQAERO non deve essere somministrato sotto forma di iniezione in bolo o di concentrato non diluito.

L'infusione deve essere interrotta immediatamente se il paziente manifesta una reazione di ipersensibilità a reslizumab o ad uno qualsiasi degli eccipienti (vedere paragrafo 4.4). Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1125/001 AIC: 044992016/E In base 32: 1BX1JJ

10 MG/ML - CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - USO ENDOVENOSO - FLACONCINO (VETRO) 10 ML - 1 FLACONCINO

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti definiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web europeo dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e detagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

17A02446

DETERMINA 24 marzo 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Picato», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 504/2017).


IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Leo Laboratories LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Picato»;

Vista la determinazione 25 novembre 2016, n. 1466, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2016, Serie generale n. 281, «istituzione della nota AIFA 95» relativa alla prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci topici per la cheratosi attinica;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica che nella seduta del 14-17 febbraio 2017 ha concordato per la riclassificazione del medicinale «Picato» con specifico riferimento alla Nota AIFA 95;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PICATO nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

150 microgrammi/g –gel-uso cutaneo-tubetto (HDPE/ALU) 3 tubetti

Classe di rimborsabilità: A Nota 95

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 64,63

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 106,67

Confezione

500 microgrammi/g –gel-uso cutaneo-tubetto (HDPE/ALU) 2 tubetti

Classe di rimborsabilità: A Nota 95

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 64,63

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 106,67

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Picato» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – dermatologo (RRL).



Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 24 marzo 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A02468

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020. Assegnazione di risorse per la realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia, e con le città metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia. (Delibera n. 56/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale viene delegato al

sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso sottosegretario si avvale del citato DPC;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 in 54.810 milioni di euro, destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord e che dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo pari a 43.848 milioni di euro;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Viste in particolare le lettere *b)* e *c)* del predetto comma 703, le quali prevedono che siano individuate dall'Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali e i relativi obiettivi strategici, con successiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali;

Considerato, inoltre, che la citata lettera *c)* prevede che per ciascuna area tematica nazionale siano progressivamente definiti, da parte di una Cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, piani operativi da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione, articolati in azioni ed interventi che rechino l'indicazione dei risultati attesi e dei soggetti attuatori, in sinergia con la Strategia di specializzazione intelligente nazionale e con dotazione complessiva da impiegarsi per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno;

Tenuto conto che la Cabina di regia è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016 e risulta composta, oltre che dall'Autorità politica per la coesione che la presiede, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del CIPE, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da un Presidente di città metropolitana designato dall'ANCI, da tre Presidenti di Regione designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (incluso il Presidente della stes-



sa conferenza), di cui due rappresentanti delle Regioni «meno sviluppate e in transizione» e un rappresentante delle Regioni «più sviluppate»;

Vista la delibera di questo comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Visto l'art. 1, comma 6, della legge n. 147/2013, sul vincolo di destinazione territoriale delle risorse del Fondo sviluppo e coesione nel ciclo di programmazione 2014-2020;

Vista la delibera di questo comitato n. 25/2016, che, ai sensi del citato art. 1, comma 703, lettere *b*) e *c*) della legge n. 190/2014:

determina in 38.716,10 milioni di euro le risorse complessive FSC iscritte in bilancio, al netto della riduzione derivante dalle prededuzioni operate in via legislativa nel 2014 e nel 2015, e ripartisce tali risorse tra le seguenti aree tematiche prioritarie d'intervento: 1) infrastrutture; 2) ambiente; 3) sviluppo economico e produttivo; 4) turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali; 5) occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione; 6) rafforzamento della PA; 7) Fondo di riserva non tematizzato;

riepiloga, nell'ambito del suddetto importo complessivo di 38.716,10 milioni le assegnazioni già disposte alla data del 10 agosto 2016 a valere sulla predetta disponibilità e destina l'importo residuo di 15.274,70 milioni di euro ai piani operativi, da adottarsi ai sensi della lettera *c*) del citato comma 703, di cui per 15.200 milioni di euro per i piani «Infrastrutture» «Ambiente» «Sviluppo economico» e «Agricoltura», e residuando pertanto 74,70 milioni di euro ancora da destinare;

Tenuto conto che la suddetta delibera n. 25/2016 prevede che i Piani operativi, di cui alla lettera *c*) art. 1, comma 703 sopra citato, siano progressivamente definiti dalla Cabina di regia, sulla base di proposte presentate dalla Autorità politica per la coesione assicurando il necessario raccordo tra i diversi livelli istituzionali di Governo e possono essere espressione di Accordi o di Intese istituzionali;

Considerato che la stessa delibera n. 25/2016 individua inoltre i principi di funzionamento e di utilizzo delle risorse FSC oggetto della stessa, indicando in particolare: gli elementi costitutivi dei Piani operativi da definirsi, nell'ambito delle aree tematiche, da parte della Cabina di regia; la disciplina delle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità/informazione degli interventi, nonché dei sistemi di gestione e controllo e delle attività di verifica; la disciplina delle eventuali modifiche dei Piani (riprogrammazioni) e varianti in corso d'opera; l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;

Vista la delibera di questo comitato n. 26/2016, con la quale sono stati assegnati 13,412 miliardi di euro alle regioni e alle città metropolitane del Mezzogiorno (o comuni capoluogo dell'area metropolitana) per l'attuazione di interventi da realizzarsi nelle regioni e nelle città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi interistituzionali denominati «Patti per il Sud»;

Tenuto conto che il Governo ha avviato un'intensa interlocuzione con le amministrazioni regionali e le città metropolitane del Centro Nord, in analogia a quanto già posto in essere per le amministrazioni regionali e le città metropolitane del Mezzogiorno (cd. «Patti per il Sud»), per cogliere le opportunità di sviluppo economico e infrastrutturale, anche di natura ambientale, di tali territori, attraverso la predisposizione di appositi Accordi interistituzionali a livello politico con l'impegno governativo, tra l'altro, di mettere a disposizione per le finalità individuate risorse del Fondo sviluppo e coesione, tenendo conto degli impieghi già disposti e della chiave di riparto percentuale del FSC stabilita dalla legge (80 per cento al Mezzogiorno e 20 per cento al Centro Nord), nel rispetto delle seguenti aree tematiche prioritarie d'intervento: 1) infrastrutture; 2) ambiente; 3) sviluppo economico e produttivo; 4) turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali; 5) occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione; 6) rafforzamento della PA;

Vista la nota USS DEVINCENTI 4245-P del 30 novembre 2016 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale, e l'allegata nota informativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione, con la quale viene sottoposta al CIPE, analogamente a quanto previsto con la citata delibera CIPE n. 26/2016, la proposta di assegnazione di complessivi di 943,55 milioni di euro in favore della Regione Lazio (per un importo di 723,55 milioni di euro), della Città metropolitana di Firenze (per un importo di 110 milioni di euro) e della Città metropolitana di Milano (per un importo di 110 milioni di euro), che hanno concluso il processo di concertazione interistituzionale che ha portato alla sottoscrizione di appositi documenti pattizi, già condivisi nella sede della Cabina di Regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016;

Considerata l'adozione effettuata, in data odierna, da parte della Cabina di regia dei Patti soprarichiamati nonché dei Patti sottoscritti con la Regione Lombardia e le Città metropolitane di Venezia e Genova;

Udita l'illustrazione svolta in seduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale degli ulteriori Patti sottoscritti con la Regione Lombardia e le Città metropolitane di Venezia e Genova, rispettivamente per gli importi di 718,70 milioni di euro per la Regione Lombardia e di 110 milioni di euro per ciascuna città metropolitana;

Tenuto conto che l'onere complessivo dei Patti oggetto della presente delibera è pari a 1.882,25 milioni di euro e sarà posto a carico delle risorse FSC 2014-2020, nel rispetto delle specifiche aree tematiche a cui sono destinate dalla citata delibera n. 25/2016, anche a valere sulle ulteriori risorse che, previa iscrizione in bilancio a



seguito di decisione parlamentare sulla legge di bilancio 2017, integreranno la dotazione, originariamente stabilita dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), del FSC 2014-2020;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 5670-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in qualità di Autorità politica per la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse.

1.1. Sono destinati alla Regione Lazio, alla Regione Lombardia e alle Città metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia, in quanto amministrazioni regionali e città metropolitane del Centro Nord che hanno concluso il processo di concertazione interistituzionale che ha portato alla sottoscrizione di appositi documenti pattizi, già condivisi nella sede della Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, complessivamente 1.882,25 milioni di euro.

1.2. La dotazione finanziaria di ciascun Patto è determinata come segue:

a) Regione Lazio - 723,55 milioni di euro, di cui:

609,85 mln, per gli interventi afferenti l'area tematica «Infrastrutture», già assegnati con la delibera di questo Comitato assunta in data odierna e avente per oggetto l'approvazione del Piano operativo infrastrutture, e

113,7 mln di euro, afferenti le altre aree tematiche, a carico delle ulteriori risorse che, previa iscrizione in bilancio a seguito di decisione parlamentare sulla legge di bilancio 2017, integreranno la dotazione, originariamente stabilita dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), del FSC 2014-2020;

b) Regione Lombardia - 718,70 milioni di euro, di cui:

315,4 mln di euro per gli interventi afferenti l'area tematica «Infrastrutture», già assegnati con la delibera di questo comitato assunta in data odierna e avente per oggetto l'approvazione del Piano operativo infrastrutture;

52 mln di euro per gli interventi afferenti l'area tematica «Ambiente», già assegnati con la delibera di questo comitato assunta in data odierna e avente per oggetto l'approvazione del Piano operativo ambiente;

351,3 mln di euro a carico delle ulteriori risorse che, previa iscrizione in bilancio a seguito di decisione parlamentare sulla legge di bilancio 2017, integreranno la dotazione, originariamente stabilita dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), del FSC 2014-2020;

c) Città metropolitana di Milano - 110 milioni di euro, di cui:

25 mln a carico della quota residua di 74,70 milioni di euro non assegnata a specifici Piani operativi dalla delibera di questo comitato n. 25/2016;

85 milioni di euro a carico delle ulteriori risorse che, previa iscrizione in bilancio a seguito di decisione parlamentare sulla legge di bilancio 2017, integreranno la dotazione, originariamente stabilita dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), del FSC 2014-2020;

d) Città metropolitana di Firenze - 110 milioni di euro;

e) Città metropolitana di Genova - 110 milioni di euro;

f) Città metropolitana di Venezia - 110 milioni di euro

a carico delle ulteriori risorse che, previa iscrizione in bilancio a seguito di decisione parlamentare sulla legge di bilancio 2017, integreranno la dotazione, originariamente stabilita dall'art. 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), del FSC 2014-2020.

1.3. Le risorse assegnate con la presente delibera consentono alle amministrazioni regionali e alle città metropolitane beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati così come previsto alla lettera i) del più volte citato comma 703, art. 1 della legge n. 190/2014.

1.4. L'articolazione temporale delle risorse oggetto della presente delibera non ricomprende nelle aree tematiche «Infrastrutture» e «Ambiente», per un importo pari a 905 milioni di euro, rispetta le seguenti annualità, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio dello Stato relativi al FSC 2014/2020:

per il 2016: 25 milioni di euro;

per il 2017: 100 milioni di euro;

per il 2018: 150 milioni di euro;

per il 2019: 150 milioni di euro;

per il periodo 2020-2023: 480 milioni di euro.

Tale profilo costituisce in ogni caso limite per i trasferimenti dal Fondo all'Amministrazione competente.

Il comitato, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, ai sensi della lettera h) del comma 703, potrà modificare le quote annuali di trasferimento di cui sopra. A tal fine si dà mandato al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di procedere alle verifiche utili per la revisione delle assegnazioni del periodo di programmazione 2014-2020, già deliberate da questo comitato, per le determinazioni dell'Autorità politica.

2. Contenuto dei patti.

2.1. Nel Patto sono indicati: le linee strategiche; gli strumenti e le risorse a disposizione; gli interventi prioritari da realizzare; il costo e le risorse ad esso destinate; la governance del processo.

2.2. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano operativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con la città metro-



politana che ha stipulato l'accordo, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, adotta le opportune misure di accelerazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 2, lettere f-bis ed f-ter, decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.

2.3. In considerazione della strategicità e complessità degli interventi, nonché per accelerarne la realizzazione, le parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, individuano i soggetti attuatori e possono individuare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti - Invitalia spa quale soggetto responsabile per l'attuazione degli interventi.

3. Modalità di attuazione.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione dei singoli Patti si applica quanto previsto dal punto 3 della delibera di questo comitato n. 26/2016 e, più in generale, si applicano le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla delibera di questo comitato n. 25/2016.

L'Autorità politica per la coesione, a conclusione della fase di programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, nella relazione finale che presenterà a questo comitato, terrà conto dell'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera per argomentare sul rispetto del principio di destinazione di una quota non inferiore all'80 per cento per i territori delle Regioni del Mezzogiorno.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia e
delle finanze con funzioni
di vice Presidente*
PADOAN

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 274

17A02404

DELIBERA 1° dicembre 2016.

Asse ferroviario Monaco Verona - Galleria di base del Brennero. Proroga della dichiarazione di pubblica utilità (CUP I41J05000020005). (Delibera n. 60/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Sistema valichi», il «Valico del Brennero», e nell'allegato 2, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Bolzano, la «Tratta corridoio ferroviario Brennero e Valico», e, tra le opere che interessano la Provincia autonoma di Trento, la «Tratta Bologna - Brennero e Valico» e vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (*Gazzetta Ufficiale* n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° allegato infrastrutture al documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella Tabella 0 — avanzamento Programma infrastrutture strategiche — la infrastruttura «Brennero traforo ferroviario ed interventi d'accesso»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità», e s.m.i., e visto, in particolare, l'art. 13, comma 6, che prevede che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è efficace fino alla scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:


la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti»;



ti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regola il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011, errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i. e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la responsabilità dell'istruttoria sulle infrastrutture strategiche, anche avvalendosi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 166, comma 4-bis, il quale dispone che, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera di questo Comitato che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Questo Comitato può disporre la proroga dei termini previsti dal predetto comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del predetto comma deroga alle disposizioni dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la «Struttura tecnica di missione» istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e s.m.i. e i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della Relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e visti in particolare:

l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006.

l'art. 216, comma 1 e comma 27, che prevedono rispettivamente che, fatto salvo quanto previsto nel suddetto decreto legislativo n. 50/2016, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, e che le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50/2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163/2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Considerato che la proposta, alla luce delle sopracitate disposizioni, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del precedente decreto legislativo n. 163/2006;

Visto l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha previsto la possibilità che con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati specifici progetti prioritari la cui realizzazione possa essere avviata per lotti costruttivi non funzionali, e visti in particolare:

il comma 232, che:

individua i requisiti per i progetti da realizzare per lotti costruttivi;


individua le condizioni per le relative autorizzazioni da parte di questo Comitato;

precisa che dalle determinazioni assunte dal Comitato non devono derivare, in ogni caso, nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria;

il comma 233, il quale stabilisce che, con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il Comitato assume l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera;

il comma 234, il quale stabilisce che l'allegato infrastrutture al documento di programmazione economico-finanziaria (ora documento di economia e finanza) dia distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 232 e 233;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2010 che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 232, della citata legge n. 191/2009, attribuisce particolare interesse strategico alla realizzazione della «Galleria di base del Brennero, ricompresa nell'Asse ferroviario del Corridoio 1, potenziamento Asse ferroviario Monaco Verona»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010, che individua l'opera in esame quale progetto prioritario ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 232 della medesima legge n. 191/2009;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 89 (*Gazzetta Ufficiale* n. 167/2005), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare del «Potenziamento Asse ferroviario Monaco - Verona: Galleria di base del Brennero» ed ha contestualmente assegnato al soggetto aggiudicatore GEIE Brenner Basis Tunnel (GEIE BBT), trasformato in Società per azioni europea denominata «Brenner Basis Tunnel» (da ora in avanti anche «BBT SE») dal 16 dicembre 2004 ai sensi del regolamento europeo 2157/2001, un finanziamento, in termini di volume di investimento, di 45 milioni di euro;

Vista la delibera 8 maggio 2009, n. 22 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto della «Nota informativa Galleria del Brennero» concernente aspetti finanziari e attuativi dell'opera;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29/2010), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'«Asse ferroviario Monaco - Verona. Galleria di base del Brennero», il cui limite di spesa è stato indicato, per la parte di competenza italiana, in 3.575 milioni di euro, pari al 50 per cento del costo totale dell'opera, ha autorizzato la contrattualizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi successivi non funzionali, impegnativi per le parti nei limiti dei rispettivi finanziamenti che il Governo avrebbe reso effettivamente disponibili;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 83 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132/2011), con la quale, ai sensi dell'art. 2, commi 232 e seguenti, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) è stato autorizzato l'avvio della realizzazione per lotti costruttivi del «Potenziamento dell'Asse ferroviario Monaco - Verona, Galleria di base del Brennero» ed è stato altresì autorizzato il 1° lotto costruttivo;

Vista la delibera 31 maggio 2013, n. 28 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2013), con cui questo Comitato ha:

individuato RFI S.p.A. come destinatario delle risorse assegnate con la delibera n. 89/2004;

individuato, una nuova articolazione in 5 lotti costruttivi della «Galleria di base del Brennero»;

autorizzato l'avvio della realizzazione del 2° lotto costruttivo dell'opera, con un costo di 297,263 milioni di euro, interamente finanziato;

assegnato a RFI S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 233 della legge n. 191/2009, gli importi rispettivamente di 24,250 milioni di euro e 297,263 milioni di euro, a valere sulle risorse autorizzate dall'art. 1, comma 176, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013);

confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.865 milioni di euro;

Vista la delibera 29 aprile 2015, n. 44 (*Gazzetta Ufficiale* n. 175/2015), con la quale questo Comitato ha:

individuato una nuova articolazione dell'opera in 6 lotti costruttivi;

assegnato a RFI S.p.A., per la copertura finanziaria a carico dell'Italia del 3° lotto costruttivo, l'importo di 840 milioni di euro;

autorizzato l'avvio della realizzazione del 3° lotto costruttivo e confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il limite di spesa di 4.400 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 2.642,720 milioni di euro;

Vista la delibera 1° maggio 2016, n. 17 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188/2016), con la quale questo Comitato ha:

individuato una nuova articolazione dei 6 lotti costruttivi della «Galleria di base del Brennero»;

assegnato a RFI S.p.A., per la copertura finanziaria a carico dell'Italia del 4° lotto costruttivo, l'importo di 1.250 milioni di euro;


autorizzato l'avvio della realizzazione del 4° lotto costruttivo e confermato l'impegno programmatico a finanziare l'intera opera per la parte di competenza italiana, entro il suddetto limite di spesa di 4.400 milioni di euro, per un importo residuo da finanziare a carico dello Stato di 1.371,18 milioni di euro;

Vista la nota 6 ottobre 2016, n. 37311, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Comitato dell'argomento «Galleria di Base del Brennero. Proroga dei termini della dichiarazione di pubblica utilità» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria, successivamente integrata con nota 22 novembre 2016, n. 6252;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

che la «Galleria di base del Brennero» è una infrastruttura finalizzata al transito misto merci/viaggiatori sull'asse ferroviario del Brennero (Monaco-Verona), della cui realizzazione la società «Galleria di Base Brennero/Brenner Basistunnel BBT SE», partecipata al 50 per cento tra Austria e Italia, è il soggetto «promotore» — incaricato della progettazione e della realizzazione — ai sensi dell'Accordo di Stato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana del 30 aprile 2004 e successive integrazioni;

che l'opera è inclusa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e fa parte del corridoio europeo Scandinavia-Mediterraneo; e che il progetto prevede una galleria di base — che si estende per oltre 56 km, di cui 24 km in territorio italiano e 32 km in territorio austriaco — e i relativi allacci alla linea storica in corrispondenza delle stazioni di Innsbruck (portale nord) e di Fortezza (Bolzano) (portale sud);



che l'articolazione dei lotti costruttivi dell'opera, così come risultante dalla delibera n. 17/2016, è la seguente:

(milioni in euro)

Lotto	CVI (di competenza Italia)	Disponibilità	Fabbisogno
Opere in corso (indagini geognostiche)	260,00	260,00	0,00
1° lotto costruttivo: opere civili connesse agli imbocchi	280,00	280,00	0,00
2° lotto costruttivo: interconnessioni in Austria, sottoattraversamento Isarco, e prosecuzione cunicolo lato Austria	297,26	297,26	0,00
3° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie principali lato Italia; lavori in ambito Sillschlucht e stazione Innsbruck	920,02	920,02	0,00
4° lotto costruttivo: completamento cunicolo e gallerie di linea lato Austria; gallerie principali Sillschlucht - Brennero: Stazione di Fortezza; progettazione armamento ferroviario e trazione elettrica intera tratta	1250,00	1250,00	0,00
5° lotto costruttivo: interventi di mitigazione e compensazione ambientale	455,00	21,54	433,46
6° lotto costruttivo: attrezzaggio tecnologico e messa in esercizio	937,72	0,00	937,72
Totale	4.400,00	3.028,82	1.371,18

che dei circa 220 Km che verranno complessivamente scavati tra gallerie di linea, cunicolo e gallerie con funzioni logistiche e di servizio, ad oggi sono stati realizzati circa 59 Km. Attualmente, tra Italia ed Austria, sono attivi otto cantieri: Aica, Mules e Isarco, in Italia; Wolf, Valle Padaster, Ahrental, Ampass e Tulfes, in Austria;

che in Italia, ad agosto 2016 sono stati avviati i lavori delle opere principali del lotto «Sotto attraversamento del fiume Isarco», dell'importo di 300 milioni di euro, che prevedono lo scavo delle gallerie principali sotto la valle del fiume Isarco e sotto le infrastrutture di trasporto che la percorrono. (1° e 2° lotto costruttivo);

che l'appalto «Mules 2-3» è stato assegnato nel mese di maggio 2016, per un importo di 993 milioni di euro e, con la stipula del contratto a settembre 2016, è stato dato avvio alla realizzazione di tutte le rimanenti opere civili della galleria di base del Brennero in territorio italiano (3° lotto costruttivo);

che, sempre in territorio italiano, sono stati avviati i lavori di adeguamento della Stazione di Fortezza, nonché la realizzazione del nuovo apparato centrale computerizzato (ACC) della linea esistente, ed è in fase di predisposizione la gara di progettazione dell'armamento ferroviario e trazione elettrica dell'intera tratta (4° lotto costruttivo);

che in Austria, per la realizzazione del lotto Tulfes-Pfons, dell'importo di 380 milioni di euro, sono stati realizzati 18 km su 38 km complessivi (1° e 2° lotto costruttivo), sono stati avviati i lavori preparatori nella gola della Sill e le opere di interconnessione con la stazione di Innsbruck (3° lotto costruttivo) ed è in procinto

di essere pubblicato il bando per i lavori di scavo nel lotto Pfons - Brennero, del valore di 1.280 milioni di euro, che prevede lo scavo di 37 km di gallerie principali (4° lotto costruttivo);

che è confermato l'ammontare dei contributi europei di cui alla delibera n. 17/2016 con cui è stato approvato il 4° lotto costruttivo dell'opera e che il cronoprogramma complessivo è rimasto invariato rispetto a quanto riportato agli allegati 2 e 3 della suddetta delibera n. 17/2016;

che la dichiarazione di pubblica utilità della Galleria di base del Brennero scade il 21 gennaio 2017, dopo sette anni decorrenti dalla data in cui è divenuta efficace l'approvazione del progetto definitivo con la registrazione della delibera n. 71/2009 da parte della Corte dei conti in data 22 gennaio 2010;

che con nota 13 settembre 2016, n. 28989, BBT SE ha chiesto al Ministero di sottoporre a questo Comitato istanza di proroga biennale della dichiarazione di pubblica utilità al fine di poter procedere con la pianificazione delle attività di esproprio;

che BBT SE, a sostegno dell'istanza di proroga, illustra lo stato delle acquisizioni dei diritti patrimoniali e i motivi del loro mancato completamento, precisando di aver fino ad ora provveduto all'acquisizione dei diritti patrimoniali di aree riferite ai soli lotti costruttivi autorizzati da questo Comitato e finanziati;

che le aree identificate nel piano di espropri sono ubicate nelle zone indicate nella tabella che segue, in cui è riportato anche il riepilogo sommario del relativo stato di acquisizione;



Zona	Stato di acquisizione
Area di Melus	Acquisizione completata
Area di deposito Genauen II	Acquisizione completata
Area di Unterplattner	Acquisizione completata
Area di deposito Hinterrigger	Acquisizione completata
Area del Sottraversamento Isarco	Acquisizione completata
Area della Stazione di Fortezza	Acquisizione da eseguire

che il completamento delle acquisizioni dei diritti patrimoniali delle aree da espropriare di cui al 5° e 6° lotto costruttivo potrà essere ultimato solo a seguito dell'autorizzazione dei suddetti lotti e del relativo finanziamento;

che gli interventi presso la stazione di Fortezza sono in fase di realizzazione, ma una parte di essi (ad es. di sistemazione dei portali della galleria di base e delle interconnessioni, di presidio dei versanti, di mitigazione dal rumore, di potenziamento delle linee alta tensione), saranno eseguiti nella fase finale delle opere civili della galleria di base o nella fase di avvio dell'attrezzaggio ferroviario, e rientrano nel 6° lotto costruttivo;

che con riferimento ai cantieri di «Mules» e del «Sotto attraversamento Isarco» mancano le imposizioni delle servitù di passaggio in sotterraneo e di posizionamento delle opere paramassi, ad oggi su aree in occupazione temporanea e che dette attività non sono state ancora attivate perché il progetto esecutivo redatto dall'impresa aggiudicataria è stato approvato ad ottobre 2016;

che per l'area di deposito di Genauen II, mancano le imposizioni delle servitù per lo spostamento di un elettrodotto e che per le aree di cantiere di Unterplattner, Hinterrigger e Forch, devono essere completate alcune procedure di esproprio ed imposte le servitù su aree in occupazione temporanea;

che BBT SE ha provveduto solo in data 20 novembre 2016 a comunicare, mediante avviso pubblicato su un quotidiano nazionale e su due quotidiani locali, l'avviso di avvio del procedimento volto alla proroga di due anni dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, e che i proprietari delle aree e ogni altro interessato avente diritto potranno presentare eventuali osservazioni scritte entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto avviso;

che BBT SE ha dichiarato di assumere a proprio carico, anche con riferimento agli indennizzi, ogni onere dovuto in conseguenza della richiesta proroga;

Considerato che ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, il Comitato può disporre la proroga della dichiarazione di pubblica utilità per un periodo di tempo che non supera i due anni per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni e che la pubblicazione dell'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità è avvenuta in data 20 novembre 2016, in tempo utile rispetto alla scadenza di legge (sessanta giorni prima del 21 gennaio 2017, ma

che l'odierna seduta del Comitato si svolge prima della chiusura dei termini per presentare osservazioni da parte degli aventi diritto;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 166, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, è disposta la proroga di due anni del termine precedentemente fissato per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento «Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona. Galleria di base del Brennero», apposta con delibera n. 71/2009.

2. L'efficacia della presente delibera è subordinata alla condizione che non pervengano nei termini di legge osservazioni da parte dei soggetti cui è stato notificato l'avvio del procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità valutate ostative dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. Ai fini dell'efficacia della delibera il Ministero delle infrastrutture e trasporti dovrà comunicare l'esito positivo della disamina delle osservazioni del pubblico.

3. Ai sensi della delibera n. 24/2004, il CUP assegnato all'intervento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.


Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze con funzioni
di vice presidente*
PADOAN

Il segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 282

17A02406



DELIBERA 1° dicembre 2016.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Ripartizione risorse quote anni 2015 e 2016 (articolo 1, comma 7, legge n. 144/1999). (Delibera n. 73/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire, previa deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali (Nuclei), ivi comprese le funzioni orizzontali, rappresentate dal ruolo di coordinamento in capo a questo Comitato e dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), istituito presso questo Comitato;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in base alla quale le risorse stanziare per il Fondo potranno cofinanziare, tra l'altro, l'avvio del sistema MIP e le spese relative al funzionamento della rete dei Nuclei e al ruolo di coordinamento svolto da questo Comitato;

Visto l'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, il quale stabilisce che, per le finalità del MIP, ogni nuovo progetto di investimento pubblico sia dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), in seguito al quale risultano esclusi dal riparto i Nuclei delle Province autonome di Trento e Bolzano a titolo di concorso delle medesime Province al riequilibrio di finanza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige);

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m., concernenti rispettivamente l'utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP), per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, e la sanzione per il suo mancato utilizzo;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche», ove si prevede che i Ministeri individuano nei Nuclei gli organismi responsabili delle attività di valutazione;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove si prevede che il Codice identificativo di gara (CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto, obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni;

Considerate le riduzioni di stanziamento per le spese di funzionamento sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per gli anni 2015 e 2016 attuate in conseguenza di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016);

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2014 e 21 dicembre 2015, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assegnano rispettivamente 3.272.500 euro per il 2015 e 2.878.663 euro per il 2016 al Fondo per il funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle Amministrazioni centrali e regionali dello Stato, nonché per le cosiddette funzioni orizzontali previste ai sensi della legge n. 144/1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012, n. 262, previsto dall'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 228/2011, e recante «Disciplina dei nuclei istituiti presso Amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire supporto tecnico alla programmazione, valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici»;

Vista la delibera n. 14 del 28 gennaio 2015 (G.U. n. 110/2015) con la quale questo Comitato ha ripartito il Fondo per gli anni 2013-2014, secondo i criteri di cui in particolare al punto 4, prevedendo tra l'altro che tutti i Nuclei inviino una relazione annuale, entro il 30 ottobre di ogni anno, sulle attività svolte e sulla spesa sostenuta a valere sia sulle assegnazioni di questo Comitato sia sul cofinanziamento da parte delle Amministrazioni di appartenenza;

Tenuto conto che, nel biennio 2015-2016, sino alla data di adozione della presente delibera, sono risultati attivi, fra le Amministrazioni centrali, i Nuclei del Ministero dell'interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute e della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare che:


il Nucleo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è stato equiparato ad organo collegiale a partecipazione onorifica, sino all'entrata in vigore dell'art. 214, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

il Nucleo del Ministero della salute è organo collegiale a partecipazione onorifica;

i Nuclei del Ministero della giustizia, del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stati istituiti ma non sono risultati operativi;

Ritenuto opportuno, con riferimento alle cosiddette funzioni orizzontali, comprensive del sistema MIP/CUP e delle attività di raccordo, indirizzo e coordinamento tecnico-funzionale dei Nuclei, confermare queste ultime in capo al DIPE, in collaborazione con il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP);

Ritenuto, data la riduzione nella dotazione del Fondo, che per il solo biennio in esame le attività di raccordo poste in capo al DIPE siano svolte senza aggravio per lo stesso Fondo;



Considerata la necessità di garantire presso questo Comitato il funzionamento del sistema MIP/CUP, e visto in particolare che: la mancata apposizione del CUP è sanzionata con ammende e impedisce il rilascio del Codice identificativo di gara (CIG) da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione; il numero di utenze CUP cui fornire supporto amministrativo e informatico ammonta ormai a oltre 67.000; l'ammontare di interventi monitorati con la banca dati MIP ha superato i 106 miliardi di euro, includendo tutti gli investimenti di cui ai Contratti di programma ANAS e RFI, nonché quelli di 20 Autorità portuali e di 14 Concessionari autostradali; il sistema MIP/CUP è alla base del monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle infrastrutture prioritarie, e ha anche consentito di attivare monitoraggi su interventi più circoscritti, tra cui quello sui contributi ai privati per la ricostruzione a seguito del terremoto in Emilia Romagna del 2012 e quello relativo alle opere di completamento nei comuni di cui alla delibera di questo Comitato n. 38 del 10 aprile 2015;

Considerato quindi il crescente ruolo strategico assunto dal sistema MIP/CUP per le attività di monitoraggio degli interventi, e ritenuto opportuno garantire, a partire dal riparto oggetto della presente deliberazione, uno stanziamento minimo annuo per il finanziamento delle spese da sostenere al riguardo;

Acquisito nel corso della seduta del 21 luglio 2016 il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

Ritenuto opportuno accogliere solo parzialmente, nella misura di 200.000 euro, la richiesta di reintegro della quota del Fondo da destinare alle Regioni, e dare seguito alla proposta di attivazione di un tavolo interistituzionale per la formulazione di nuovi criteri condivisi di riparto regionale, entrambe espresse nel parere di cui al punto precedente;

Ritenuto opportuno concedere una assegnazione forfetaria minima ai Nuclei delle Amministrazioni centrali non operativi ovvero con partecipazione a titolo onorifico;

Vista la nota prot. DIPE 5670-P del 1° dicembre 2016, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;


Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri nelle funzioni di Segretario di questo Comitato;

Delibera:

1. È approvato il riparto, per gli anni 2015 e 2016, del Fondo ex art. 1, comma 7, legge n. 144/1999, secondo lo schema di cui alla tabella 1:

Tabella 1: Ripartizione biennio 2015-2016 Fondo di cui all'art. 1, comma 7, legge n. 144/99 (importi in euro)

	2015	2016	2015-2016
NUCLEI REGIONALI			
Abruzzo	80.900	71.663	152.563
Basilicata	54.341	48.137	102.478
Calabria	89.448	79.234	168.682
Campania	189.681	168.023	357.704
Emilia-Romagna	106.439	94.286	200.725
Friuli V-Giulia	53.831	47.684	101.515
Lazio	130.751	115.822	246.573
Liguria	66.079	58.534	124.612
Lombardia	215.351	190.762	406.113
Marche	41.262	36.551	77.813
Molise	59.005	52.268	111.273
Piemonte	113.227	100.299	213.526
Puglia	145.879	129.222	275.101
Sardegna	97.836	86.665	184.501
Sicilia	184.256	163.218	347.475
Toscana	103.886	92.024	195.910
Umbria	42.036	37.236	79.272
Valle d'Aosta	65.561	58.075	123.636
Veneto	111.617	98.872	210.489
TOTALE REGIONI	1.951.385	1.728.576	3.679.960
NUCLEI AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Infrastrutture e trasporti	25.000	44.992	69.992
Interno	87.343	34.026	121.370
Giustizia	25.000	20.000	45.000
Salute	25.000	20.000	45.000
PCM-DIPE	116.886	45.535	162.421
Agricoltura	-	20.000	20.000
Beni Culturali	25.000	20.000	45.000
TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	304.229	204.553	508.783
FUNZIONI ORIZZONTALI			
Sistema MIP/CUP	900.000	900.000	1.800.000
PCM-NUVAP	116.886	45.535	162.421
TOTALE FUNZIONI ORIZZONTALI	1.016.886	945.535	1.962.421
TOTALE GENERALE	3.272.500	2.878.663	6.151.163



2. In relazione alle prossime assegnazioni a valere sul Fondo di cui al punto 1., viene riconosciuto al Sistema MIP/CUP un contributo annuo minimo di 900.000 euro.

3. Il DIPE procederà alla istituzione di un tavolo tecnico interistituzionale per la formulazione di nuovi criteri di riparto delle somme assegnate, a valle del macro riparto, ai Nuclei delle Amministrazioni centrali e regionali.

Roma, 1° dicembre 2016

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze
con funzioni di vice Presidente*
PADOAN

Il Segretario
LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 273

17A02407

CIRCOLARI

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

CIRCOLARE 17 marzo 2017, n. 1/2017.

Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015).

Premessa.

Il decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, all'art. 20, comma 3, lettera *b*) identifica nell'Agenzia per l'Italia digitale l'organismo che «detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica».

La direttiva del 1° agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei ministri impone l'adozione di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. Al fine di agevolare tale processo, individua nell'Agenzia per l'Italia digitale l'organismo che dovrà rendere prontamente disponibili gli indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Art. 1.

Scopo

Obiettivo della presente circolare è indicare alle pubbliche amministrazioni le misure minime per la sicurezza ICT che debbono essere adottate al fine di contrastare le minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi.

Le misure minime di cui al comma precedente sono contenute nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente circolare.

Art. 2.

Amministrazioni destinatarie

Destinatari della presente circolare sono le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3.

Attuazione delle misure minime

Il responsabile dei sistemi informativi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ovvero, in sua assenza, il dirigente allo scopo designato, ha la responsabilità della attuazione delle misure minime di cui all'art. 1.

Art. 4.

Modulo di implementazione delle MMS-PA

Le modalità con cui ciascuna misura è implementata presso l'amministrazione debbono essere sinteticamente riportate nel modulo di implementazione di cui all'allegato 2, anch'esso parte integrante della presente circolare.

Il modulo di implementazione deve essere firmato digitalmente con marcatura temporale dal soggetto di cui all'art. 3 e dal responsabile legale della struttura. Dopo la sottoscrizione esso deve essere conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso al CERT-PA insieme con la segnalazione dell'incidente stesso.


Art. 5.

Tempi di attuazione


Entro il 31 dicembre 2017 le amministrazioni dovranno attuare gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Roma, 17 marzo 2017

Il presidente: SAMARITANI



MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI



**MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

(Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015)

26 APRILE 2016



1 GENERALITÀ

1.1 SCOPO

Il presente documento contiene le *Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni* le quali costituiscono parte integrante delle *Linee Guida per la sicurezza ICT delle Pubbliche Amministrazioni*.

Questo documento è emesso in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015 e costituisce un'anticipazione urgente della regolamentazione completa in corso di emanazione, al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni dei criteri di riferimento per stabilire se il livello di protezione offerto da un'infrastruttura risponda alle esigenze operative, individuando anche gli interventi idonei per il suo adeguamento.

1.2 STORIA DELLE MODIFICHE


Ver.	Descrizione delle modifiche	Data emissione
1.0	Prima versione	26/04/2016

1.3 RIFERIMENTI

	ID	Descrizione
[D.1]	Direttiva 1 agosto 2015	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015
[D.2]	SANS 20	CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense - versione 6.0 di ottobre 2015
[D.3]	Cyber Security Report	La Sapienza - 2015 Italian Cyber Security Report del CIS -

1.4 ACRONIMI

Acronimo	Descrizione
ABSC	Agid Basic Security Control(s)
CCSC	Center for Critical Security Control
CSC	Critical Security Control
FNSC	Framework Nazionale di Sicurezza Cibernetica
NSC	Nucleo di Sicurezza Cibernetica




2 PREMESSA

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015, in considerazione dell'esigenza di consolidare un sistema di reazione efficiente, che raccordi le capacità di risposta delle singole Amministrazioni, con l'obiettivo di assicurare la resilienza dell'infrastruttura informatica nazionale, a fronte di eventi quali incidenti o azioni ostili che possono compromettere il funzionamento dei sistemi e degli assetti fisici controllati dagli stessi, visto anche l'inasprirsi del quadro generale con un preoccupante aumento degli eventi cibernetici a carico della Pubblica Amministrazione, sollecita tutte le Amministrazioni e gli Organi chiamati ad intervenire nell'ambito degli assetti nazionali di reazione ad eventi cibernetici a dotarsi, secondo una tempistica definita e comunque nel più breve tempo possibile, di standard minimi di prevenzione e reazione ad eventi cibernetici. A fine di agevolare tale processo l'Agenzia per l'Italia Digitale è stata impegnata a rendere prontamente disponibili indicatori degli standard di riferimento, in linea con quelli posseduti dai maggiori partner del nostro Paese e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

L'Agenzia è costantemente impegnata nell'aggiornamento continuo della normativa tecnica relativa alla sicurezza informatica della PA ed in particolare delle Regole Tecniche per la Sicurezza informatica delle PP.AA. la cui emanazione è però di competenza del Dipartimento per la Funzione Pubblica e richiede l'espletamento delle procedure previste dalla normativa comunitaria per la regolamentazione tecnica. Pertanto il presente documento, che contiene le Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni e costituisce parte integrante delle Linee Guida per la Sicurezza ICT delle PP.AA., viene pubblicato, in attuazione della Direttiva sopra citata, come anticipazione urgente della regolamentazione in corso di emanazione, al fine di fornire un riferimento utile a stabilire se il livello di protezione offerto da un'infrastruttura risponde alle esigenze operative, individuando anche gli interventi idonei per il suo adeguamento.

La scelta di prendere le mosse dall'insieme di controlli noto come SANS 20, oggi pubblicato dal Center for Internet Security come CCSC "CIS Critical Security Controls for Effective Cyber Defense" nella versione 6.0 di ottobre 2015, trova giustificazione, oltre che nella larga diffusione ed utilizzo pratico, dal fatto che esso nasce con una particolare sensibilità per i costi di vario genere che l'implementazione di una misura di sicurezza richiede, ed i benefici che per contro è in grado di offrire. L'elenco dei 20 controlli in cui esso si articola, normalmente riferiti come Critical Security Control (CSC), è ordinato sulla base dell'impatto sulla sicurezza dei sistemi; per cui ciascun controllo precede tutti quelli la cui implementazione innalza il livello di sicurezza in misura inferiore alla sua. È comune convinzione che i primi 5 controlli siano quelli indispensabili per assicurare il minimo livello di protezione nella maggior parte delle situazioni e da questi si è partiti per stabilire le misure minime di sicurezza per la P.A. italiana, avendo ben presente le enormi differenze di dimensioni, mandato, tipologie di informazioni gestite, esposizione al rischio, e quant'altro caratterizza le oltre 20.000 amministrazioni pubbliche.

In realtà nel definire gli AgID Basic Security Control(s) (ABSC) si è partiti dal confronto tra le versioni 6.0 e 5.1 dei CCSC, che può essere assunto quale indicatore dell'evoluzione della minaccia cibernetica nel corso degli ultimi anni. È infatti evidente l'aumento di importanza delle misure relative agli amministratori di sistema, che balzano dal 12° al 5° posto, entrando nella rosa dei Quick Win, mentre la sicurezza applicativa scivola dal 6° al 18° posto e gli accessi wireless dal 7° al 15° a causa della diffusione delle contromisure atte a contrastare le vulnerabilità tipiche di tali ambiti.



In definitiva, anche per facilitare il confronto con la definizione originale, si è deciso di fare riferimento, nell'identificazione degli ABSC, alla versione 6 dei CCSC. Tuttavia l'insieme dei controlli definiti è più vicino a quello della versione 5.1 poiché si è ritenuto che molti di quelli che nel passaggio alla nuova versione sono stati eliminati, probabilmente perché non più attuali nella realtà statunitense, siano ancora importanti nel contesto della PA italiana.

Occorre inoltre osservare che il CCSC è stato concepito essenzialmente nell'ottica di prevenire e contrastare gli attacchi cibernetici, ragione per la quale non viene data particolare rilevanza agli eventi di sicurezza dovuti a casualità quali guasti ed eventi naturali. Per questa ragione, ai controlli delle prime 5 classi si è deciso di aggiungere quelli della CSC8, relativa alle difese contro i malware, della CSC10, relativa alle copie di sicurezza, unico strumento in grado di proteggere sempre e comunque le informazioni dal rischio di perdita, e della CSC13, riferita alla protezione dei dati rilevanti contro i rischi di esfiltrazione.


In realtà ciascun CSC è costituito da una famiglia di misure di dettaglio più fine, che possono essere adottate in modo indipendente, consentendo un'ulteriore modulazione utile ad adattare il sistema di sicurezza alla effettiva realtà locale. Nonostante ciò si è ritenuto che anche al secondo livello ci fosse una granularità ancora eccessiva, soprattutto sotto il profilo implementativo, che avrebbe costretto soprattutto le piccole amministrazioni ad introdurre misure esagerate per la propria organizzazione. Per tale ragione è stato introdotto un ulteriore terzo livello, nel quale la misura di secondo livello viene decomposta in misure elementari, ancora una volta implementabili in modo indipendente. Pertanto un ABSC è identificato da un identificatore gerarchico a tre livelli x,y,z , dove x e y sono i numeri che identificano il CSC concettualmente corrispondente e z individua ciascuno dei controlli di livello 3 in cui questo è stato raffinato.

Al primo livello, che corrisponde ad una famiglia di controlli destinati al perseguimento del medesimo obiettivo, è associata una tabella che li contiene tutti. Nella prima colonna, sviluppata gerarchicamente su tre livelli, viene definito l'identificatore univoco di ciascuno di essi. La successiva colonna "Descrizione" specifica il controllo attraverso una definizione sintetica.

Nella terza colonna, "FNSC" (Framework Nazionale di Sicurezza Cibernetica), viene indicato l'identificatore della Subcategory del Framework Core del Framework Nazionale per la Cyber Security, proposto con il 2015 Italian Cyber Security Report del CIS La Sapienza presentato lo scorso 4 febbraio 2016, al quale il controllo è riconducibile. Pur non intendendo costituire una contestualizzazione del Framework, le Misure Minime concretizzano praticamente le più importanti ed efficaci azioni che questo guida ad intraprendere. Per il diverso contesto di provenienza ed il differente obiettivo che i due strumenti intendono perseguire, le Misure Minime pongono l'accento sopra gli aspetti di prevenzione piuttosto che su quelli di risposta e ripristino.

Le ultime tre colonne sono booleane e costituiscono una linea guida che indica quali controlli dovrebbero essere implementati per ottenere un determinato livello di sicurezza. La prima, "**Minimo**", specifica il livello sotto il quale nessuna amministrazione può scendere: i controlli in essa indicati debbono riguardarsi come obbligatori. La seconda, "**Standard**", può essere assunta come base di riferimento nella maggior parte dei casi, mentre la terza, "**Alto**", può riguardarsi come un obiettivo a cui tendere.

Il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, quando è molto elevata la complessità della struttura e l'eterogeneità dei servizi erogati, può essere eccessivamente oneroso se applicato in modo generalizzato. Pertanto ogni Amministrazione dovrà avere cura di individuare al suo interno gli eventuali sottoinsiemi, tecnici e/o organizzativi, caratterizzati da omogeneità di requisiti ed obiettivi di sicurezza, all'interno dei quali potrà applicare in modo omogeneo le misure adatte al raggiungimento degli obiettivi stessi.



Le amministrazioni NSC, per l'infrastruttura che gestisce dati NSC, dovrebbero collocarsi almeno a livello "standard" in assenza di requisiti più elevati.

3 LA MINACCIA CIBERNETICA PER LA PA

Nel recente passato si è assistito ad una rapida evoluzione della minaccia cibernetica ed in particolare per quella incombente sulla pubblica amministrazione, che è divenuta un bersaglio specifico per alcune tipologie di attaccanti particolarmente pericolosi.

Se da un lato la PA continua ad essere oggetto di attacchi dimostrativi, provenienti da soggetti spinti da motivazioni politiche ed ideologiche, sono divenuti importanti e pericolose le attività condotte da gruppi organizzati, non solo di stampo propriamente criminale.

I pericoli legati a questo genere di minaccia sono particolarmente gravi per due ordini di motivi. Il primo è la quantità di risorse che gli attaccanti possono mettere in campo, che si riflette sulla sofisticazione delle strategie e degli strumenti utilizzati. Il secondo è che il primo obiettivo perseguito è il mascheramento dell'attività, in modo tale che questa possa procedere senza destare sospetti. La combinazione di questi due fattori fa sì che queste Misure Minime, pur tenendo nella massima considerazione le difese tradizionali, quali gli antivirus e la difesa perimetrale, pongano l'accento sulle misure rivolte ad assicurare che le attività degli utenti rimangano sempre all'interno dei limiti previsti. Infatti elemento comune e caratteristico degli attacchi più pericolosi è l'assunzione del controllo remoto della macchina attraverso una scalata ai privilegi.

Nei fatti le misure preventive, destinate ad impedire il successo dell'attacco, devono essere affiancate da efficaci strumenti di rilevazione, in grado di abbreviare i tempi, oggi pericolosamente lunghi, che intercorrono dal momento in cui l'attacco primario è avvenuto e quello in cui le conseguenze vengono scoperte. Oltre tutto una lunga latenza della compromissione rende estremamente complessa, per la mancanza di log, modifiche di configurazione e anche avvicendamenti del personale, l'individuazione dell'attacco primario, impedendo l'attivazione di strumenti efficaci di prevenzione che possano sicuramente impedire il ripetersi degli eventi.

In questo quadro diviene fondamentale la rilevazione delle anomalie operative e ciò rende conto dell'importanza data agli inventari, che costituiscono le prime due classi di misure, nonché la protezione della configurazione, che è quella immediatamente successiva.

La quarta classe deve la sua priorità alla duplice rilevanza dell'analisi delle vulnerabilità. In primo luogo le vulnerabilità sono l'elemento essenziale per la scalata ai privilegi che è condizione determinante per il successo dell'attacco; pertanto la loro eliminazione è la misura di prevenzione più efficace. Secondariamente si deve considerare che l'analisi dei sistemi è il momento in cui è più facile rilevare le alterazioni eventualmente intervenute e rilevare un attacco in corso.

La quinta classe è rivolta alla gestione degli utenti, in particolare gli amministratori. La sua rilevanza è dimostrata dall'ascesa, accennata in premessa, dal 12° al 5° posto nelle SANS 20, motivata dalle considerazioni cui si è fatto riferimento poco dianzi.

La sesta classe deve la sua considerazione al fatto che anche gli attacchi complessi prevedono in qualche fase l'installazione di codice malevolo e la sua individuazione può impedirne il successo o rilevarne la presenza.

Le copie di sicurezza, settima classe, sono alla fine dei conti l'unico strumento che garantisce il ripristino dopo un incidente.


L'ultima classe, la Protezione dei Dati, deve la sua presenza alla considerazione che l'obiettivo principale degli attacchi più gravi è la sottrazione di informazioni.



ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente tutti i dispositivi hardware sulla rete (tracciandoli, inventariandoli e mantenendo aggiornato l'inventario) in modo che l'accesso sia dato solo ai dispositivi autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti siano individuati e sia loro impedito l'accesso

ABSC_ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	1 Implementare un inventario delle risorse attive correlato a quello ABSC 1.4	ID.AM-1	X	X	X
	2 Implementare ABSC 1.1.1 attraverso uno strumento automatico	ID.AM-1		X	X
	3 Effettuare il discovery dei dispositivi collegati alla rete con allarmi in caso di anomalie.	ID.AM-1			X
2	4 Qualificare i sistemi connessi alla rete attraverso l'analisi del loro traffico.	ID.AM-1			X
	1 Implementare il "logging" delle operazioni del server DHCP.	ID.AM-1		X	X
3	2 Utilizzare le informazioni ricavate dal "logging" DHCP per migliorare l'inventario delle risorse e identificare le risorse non ancora censite.	ID.AM-1		X	X
	1 Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.	ID.AM-1	X	X	X
4	2 Aggiornare l'inventario con uno strumento automatico quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.	ID.AM-1		X	X
	1 Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando almeno l'indirizzo IP.	ID.AM-1	X	X	X
3	2 Per tutti i dispositivi che possiedono un indirizzo IP l'inventario deve indicare i nomi delle macchine, la funzione del sistema, un titolare responsabile della risorsa e l'ufficio associato. L'inventario delle risorse creato deve inoltre includere informazioni sul fatto che il dispositivo sia portatile e/o personale.	ID.AM-1		X	X
	3 Dispositivi come telefoni cellulari, tablet, laptop e altri dispositivi elettronici portatili che memorizzano o elaborano dati devono essere identificati, a prescindere che siano collegati o meno alla rete dell'organizzazione.	ID.AM-1			X



ABSC_ID #		Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	5	Installare un'autenticazione a livello di rete via 802.1x per limitare e controllare quali dispositivi possono essere connessi alla rete. L'802.1x deve essere correlato ai dati dell'inventario per distinguere i sistemi autorizzati da quelli non autorizzati.	ID.AM-1			X
	6	Utilizzare i certificati lato client per validare e autenticare i sistemi prima della connessione a una rete locale.	ID.AM-1			X




ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente (inventariare, tracciare e correggere) tutti i software sulla rete in modo che sia installato ed eseguito solo software autorizzato, mentre il software non autorizzato e non gestito sia individuato e ne venga impedita l'installazione o l'esecuzione

ABSC ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	Stilare un elenco di software autorizzati e relative versioni necessari per ciascun tipo di sistema, compresi server, workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi. Non consentire l'installazione di software non compreso nell'elenco.	ID.AM-2	X	X	X
1	Implementare una "whitelist" delle applicazioni autorizzate, bloccando l'esecuzione del software non incluso nella lista. La "whitelist" può essere molto ampia per includere i software più diffusi.	ID.AM-2		X	X
2	Per sistemi con funzioni specifiche (che richiedono solo un piccolo numero di programmi per funzionare), la "whitelist" può essere più mirata. Quando si proteggono i sistemi con software personalizzati che può essere difficile inserire nella "whitelist", ricorrere al punto ABSC 2.4.1 (isolando il software personalizzato in un sistema operativo virtuale).	ID.AM-2		X	X
3	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per verificare che le applicazioni nella "whitelist" non siano state modificate.	ID.AM-2			X
1	Eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la presenza di software non autorizzato.	ID.AM-2	X	X	X
2	Mantenere un inventario del software in tutta l'organizzazione che copra tutti i tipi di sistemi operativi in uso, compresi server, workstation e laptop.	ID.AM-2		X	X
3	Installare strumenti automatici d'inventario del software che registrino anche la versione del sistema operativo utilizzato nonché le applicazioni installate, le varie versioni ed il livello di patch.	ID.AM-2			X
4	Utilizzare macchine virtuali e/o sistemi air-gapped ¹ per isolare ed eseguire applicazioni necessarie per operazioni strategiche o critiche dell'Ente, che a causa dell'elevato rischio non devono essere installate in ambienti direttamente collegati in rete.	ID.AM-2			X


¹ Air-gapped: isolato. Tecnica informatica solitamente utilizzata per mettere in sicurezza sistemi o reti che richiedono maggior attenzione rispetto ad altre: basti pensare alle reti classificate come militari, ai sistemi di controllo di grande aziende e industrie sensibili (ad esempio centrali nucleari o industrie chimiche) o network che gestiscono e processano pagamenti attraverso carte di credito e bancomat.



ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER

Istituire, implementare e gestire attivamente (tracciare, segnalare, correggere) la configurazione di sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione della configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, allo scopo di evitare che gli attacchi informatici possano sfruttare le vulnerabilità di servizi e configurazioni.

ABSC_ID#	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi.	PR.IP-1	X	X	X
	Le configurazioni sicure standard devono corrispondere alle versioni "hardened" del sistema operativo e delle applicazioni installate. La procedura di hardening comprende tipicamente: eliminazione degli account non necessari (compresi gli account di servizio), disattivazione o eliminazione dei servizi non necessari, configurazione di stack e heaps non eseguibili, applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte e non utilizzate.	PR.IP-1		X	X
	Assicurare con regolarità la validazione e l'aggiornamento delle immagini d'installazione nella loro configurazione di sicurezza anche in considerazione delle più recenti vulnerabilità e vettori di attacco.	PR.IP-2 RC.IM-1			X
3	Definire ed impiegare una configurazione standard per workstation, server e altri tipi di sistemi usati dall'organizzazione.	PR.IP-1	X	X	X
	Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere ripristinati utilizzando la configurazione standard.	PR.IP-2 RC.RP-1	X	X	X
	Le modifiche alla configurazione standard devono essere effettuate secondo le procedure di gestione dei cambiamenti.	PR.IP-3		X	X
3	Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline.	PR.IP-2	X	X	X
	Le immagini d'installazione sono conservate in modalità protetta, garantendone l'integrità e la disponibilità solo agli utenti autorizzati.	PR.DS-2 PR.IP-2		X	X
4	Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri).	PR.AC-3 PR.MA-2	X	X	X



ABSC ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per assicurare che i file critici del sistema (compresi eseguibili di sistema e delle applicazioni sensibili, librerie e configurazioni) non siano stati alterati.	PR.DS-6		X	X
2	Nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente venga eseguita da uno strumento automatico, per qualunque alterazione di tali file deve essere generato un alert.	PR.DS-6			X
3	Per il supporto alle analisi, il sistema di segnalazione deve essere in grado di mostrare la cronologia dei cambiamenti della configurazione nel tempo e identificare chi ha eseguito ciascuna modifica.	PR.IP-3			X
4	I controlli di integrità devono inoltre identificare le alterazioni sospette del sistema, delle variazioni dei permessi di file e cartelle.	PR.IP-3			X
6	Utilizzare un sistema centralizzato di controllo automatico delle configurazioni che consenta di rilevare e segnalare le modifiche non autorizzate.	PR.IP-3			X
7	Utilizzare strumenti di gestione della configurazione dei sistemi che consentano il ripristino delle impostazioni di configurazione standard.	PR.IP-3			X




ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ

Acquisire, valutare e intraprendere continuamente azioni in relazione a nuove informazioni allo scopo di individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra di opportunità per gli attacchi informatici.

ABSC_ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti automatici che forniscano a ciascun amministratore di sistema report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche.	ID.RA-1 DE.CM-8	X	X	X
	Eseguire periodicamente la ricerca delle vulnerabilità ABSC 4.1.1 con frequenza commisurata alla complessità dell'infrastruttura.	ID.RA-1 DE.CM-8		X	X
	Usare uno SCAP (Security Content Automation Protocol) di validazione della vulnerabilità che rilevi sia le vulnerabilità basate sul codice (come quelle descritte dalle voci Common Vulnerabilities and Exposures) che quelle basate sulla configurazione (come elencate nel Common Configuration Enumeration Project).	DE.CM-8			X
2	Correlare i log di sistema con le informazioni ottenute dalle scansioni delle vulnerabilità.	DE.CM-8		X	X
	Verificare che i log registrino le attività dei sistemi di scanning delle vulnerabilità	DE.CM-8		X	X
	Verificare nei log la presenza di attacchi pregressi condotti contro target riconosciuto come vulnerabile.	DE.CM-8		X	X
3	Eseguire le scansioni di vulnerabilità in modalità privilegiata, sia da remoto, sia utilizzando un account dedicato che non deve essere usato per nessun'altra attività di amministrazione.	DE.CM-8		X	X
	Vincolare l'origine delle scansioni di vulnerabilità a specifiche macchine o indirizzi IP, assicurando che solo il personale autorizzato abbia accesso a tale interfaccia e la utilizzi propriamente.	DE.CM-8		X	X
4	Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità utilizzati siano regolarmente aggiornati con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza.	DE.CM-8	X	X	X
	Registrarsi ad un servizio che fornisca tempestivamente le informazioni sulle nuove minacce e vulnerabilità. Utilizzandole per aggiornare le attività di scansione	ID.RA-2		X	X




ABSC ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
5	1	PR.MA-1	X	X	X
	2				
6	1	ID.RA-1 DE.CM-8		X	X
	2				
7	1	PR.IP-12 RS.MI-3	X	X	X
	2				
8	1	ID.RA-4 ID.RA-5 PR.IP-12	X	X	X
	2				
9	1	PR.IP-12 RS.MI-3		X	X
	2				
10	1	PR.DS-7		X	X




ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE

Regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e dei diritti amministrativi.

ABSC_ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare la configurazione dei sistemi.	PR.AC-4 PR.PT-3	X	X	X
	Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni accesso effettuato.	PR.AC-4 PR.PT-3	X	X	X
	Assegnare a ciascuna utenza amministrativa solo i privilegi necessari per svolgere le attività previste per essa.	PR.AC-4 PR.PT-3		X	X
	Registrare le azioni compiute da un'utenza amministrativa e rilevare ogni anomalia di comportamento.	ID.AM-3 DE.AE-1			X
5	Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente autorizzata.	ID.AM-6 PR.AT-2 DE.CM-3	X	X	X
	Gestire l'inventario delle utenze amministrative attraverso uno strumento automatico che segnali ogni variazione che intervenga.	DE.CM-3			X
3	Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso.	PR.IP-1	X	X	X
	Tracciare nei log l'aggiunta o la soppressione di un'utenza amministrativa.	ID.AM-6 PR.IP-3		X	X
	Generare un'allerta quando viene aggiunta un'utenza amministrativa.	ID.AM-6 PR.IP-3		X	X
4	Generare un'allerta quando vengano aumentati i diritti di un'utenza amministrativa.	ID.AM-6 PR.IP-3		X	X
	Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso con un'utenza amministrativa.	PR.PT-1 DE.AE-1 DE.AE-5 DE.CM-1		X	X



ABSC_ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
6	Utilizzare sistemi di autenticazione a più fattori per tutti gli accessi amministrativi, inclusi gli accessi di amministrazione di dominio. L'autenticazione a più fattori può utilizzare diverse tecnologie, quali smart card, certificati digitali, one time password (OTP), token, biometria ed altri analoghi sistemi.	PR.AC-1 PR.AT-2			X
	Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri).	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X
5	Impedire che per le utenze amministrative vengano utilizzate credenziali deboli.	PR.AC-1 PR.AT-2		X	X
	Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging).	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X
7	Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo (password history).	PR.AC-1	X	X	X
	Assicurare che dopo la modifica delle credenziali trascorra un sufficiente lasso di tempo per poterne effettuare una nuova.	PR.AC-1		X	X
8	Assicurare che le stesse credenziali amministrative non possano essere riutilizzate prima di sei mesi.	PR.AC-1 PR.AT-2		X	X
	Non consentire l'accesso diretto ai sistemi con le utenze amministrative, obbligando gli amministratori ad accedere con un'utenza normale e successivamente eseguire come utente privilegiato i singoli comandi.	PR.AC-1 PR.AT-2 DE,CM-7		X	X
9	Per le operazioni che richiedono privilegi gli amministratori debbono utilizzare macchine dedicate, collocate su una rete logicamente dedicata, isolata rispetto a Internet. Tali macchine non possono essere utilizzate per altre attività.	PR.AT-2 PR.PT-2 PR.PT-3 PR.PT-4		X	X




ABSC_ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere credenziali diverse.	ID.AM-6	X	X	X
		ID.AM-6	X	X	X
10	Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona.	ID.AM-6 PR.AT-2	X	X	X
		ID.AM-6 PR.AT-2		X	X
5	Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l'immutabilità di chi ne fa uso.	ID.AM-6 PR.AT-2	X	X	X
		ID.AM-6 PR.AT-2		X	X
11	Evitare l'uso di utenze amministrative locali per le macchine quando sono disponibili utenze amministrative di livello più elevato (e.g. dominio).	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X
		PR.AC-1 PR.AC-2	X	X	X
11	Conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità e riservatezza.	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X
		PR.AC-1 PR.AC-2	X	X	X
11	Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le chiavi private siano adeguatamente protette.	PR.AC-1 PR.AT-2	X	X	X
		PR.AC-1 PR.AC-2	X	X	X




ABSC 8 (CSC 8): DIFESA CONTRO I MALWARE

Controllare l'installazione, la diffusione e l'esecuzione di codice maligno in diversi punti dell'azienda, ottimizzando al tempo stesso l'utilizzo dell'automazione per consentire il rapido aggiornamento delle difese, la raccolta dei dati e le azioni correttive.

ABSC_ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in modo automatico.	DE.CM-4 DE.CM-5	X	X	X
	Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali.	DE.CM-1	X	X	X
3	Gli eventi rilevati dagli strumenti sono inviati ad un repository centrale (syslog) dove sono stabilmente archiviati.	DE.AE-3 DE.CM-1 RS.CO-1 RS.MI-1		X	X
2	Tutti gli strumenti di cui in ABSC_8.1 sono monitorati e gestiti centralmente. Non è consentito agli utenti alterarne la configurazione.	PR.IP-3 DE.DP-1		X	X
	È possibile forzare manualmente dalla console centrale l'aggiornamento dei sistemi anti-malware installati su ciascun dispositivo. La corretta esecuzione dell'aggiornamento è automaticamente verificata e riportata alla console centrale.	PR.IP-3 PR.MA-1 PR.MA-2 DE.CM-4		X	X
	L'analisi dei potenziali malware è effettuata su di un'infrastruttura dedicata, eventualmente basata sul cloud.	PR.DS-7 DE.CM-4			X
3	Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali.	PR.PT-3 DE.CM-7	X	X	X
	Monitorare l'uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni.	PR.AC-3 DE.AE-1 DE.CM-7			X
4	Abilitare le funzioni atte a contrastare lo sfruttamento delle vulnerabilità, quali Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomization (ASLR), virtualizzazione, confinamento, etc. disponibili nel software di base.	PR.IP-1 RS.MI-1 RS.MI-2		X	X
	Installare strumenti aggiuntivi di contrasto allo sfruttamento delle vulnerabilità, ad esempio quelli forniti come opzione dai produttori di sistemi operativi.	PR.IP-1 RS.MI-1 RS.MI-2			X




ABSC_ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
5	Usare strumenti di filtraggio che operano sull'intero flusso del traffico di rete per impedire che il codice malevolo raggiunga gli host.	DE.CM-1 DE.CM-4		X	X
	Installare sistemi di analisi avanzata del software sospetto.	DE.CM-4			X
6	Monitorare, analizzare ed eventualmente bloccare gli accessi a indirizzi che abbiano una cattiva reputazione.	DE.CM-1 DE.CM-4		X	X
7	Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili.	PR.PT-2	X	X	X
	Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file.	PR.AT-1 DE.CM-4	X	X	X
8	Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica.	PR.AT-1 DE.CM-4	X	X	X
	Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file.	PR.AT-1 DE.CM-4	X	X	X
8	Eseguire automaticamente una scansione anti-malware dei supporti rimuovibili al momento della loro connessione.	PR.PT-2 DE.CM-4	X	X	X
9	Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la casella del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispam.	DE.CM-1 DE.CM-4	X	X	X
	Filtrare il contenuto del traffico web.	DE.CM-1 DE.CM-4	X	X	X
3	Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab).	DE.CM-1 DE.CM-4	X	X	X
10	Utilizzare strumenti anti-malware che sfruttino, oltre alle firme, tecniche di rilevazione basate sulle anomalie di comportamento.	DE.CM-1 DE.CM-4		X	X
11	Implementare una procedura di risposta agli incidenti che preveda la trasmissione al provider di sicurezza dei campioni di software sospetto per la generazione di firme personalizzate.	ID.AM-6 DE.CM-4 RS.CO-5		X	X



ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA

Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di necessità.


ABSC_ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza almeno delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema.	PR.IP-4	X	X	X
2	Per assicurare la capacità di recupero di un sistema dal proprio backup, le procedure di backup devono riguardare il sistema operativo, le applicazioni software e la parte dati.	PR.IP-4			X
3	Effettuare backup multipli con strumenti diversi per contrastare possibili malfunzionamenti nella fase di restore.	PR.IP-4			X
10	Verificare periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova.	PR.IP-4		X	X
3	Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata prima della trasmissione consente la remotizzazione del backup anche nel cloud.	PR.DS-6	X	X	X
4	Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza.	PR.AC-2 PR.IP-4 PR.IP-5 PR.IP-9	X	X	X



ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI

Processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare l'esfiltrazione dei dati, mitigarne gli effetti e garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni rilevanti

ABSC_ID #	Descrizione	FNSC	Min.	Std.	Alto
1	Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali va applicata la protezione crittografica	ID.AM-5	X	X	X
2	Utilizzare sistemi di cifratura per i dispositivi portatili e i sistemi che contengono informazioni rilevanti	ID.AM-5 PR.DS-5		X	X
3	Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la potenziale esfiltrazione di informazioni.	ID.AM-3 PR.AC-5 PR.DS-1 DE.AE-1			X
4	Effettuare periodiche scansioni, attraverso sistemi automatizzati, in grado di rilevare sui server la presenza di specifici "data pattern", significativi per l'Amministrazione, al fine di evidenziare l'esistenza di dati rilevanti in chiaro.	ID.AM-3 DE.CM-1			X
1	Nel caso in cui non sia strettamente necessario l'utilizzo di dispositivi esterni, implementare sistemi/configurazioni che impediscano la scrittura di dati su tali supporti.	PR.PT-2			X
13	Utilizzare strumenti software centralizzati atti a gestire il collegamento alle workstation/server dei soli dispositivi esterni autorizzati (in base a numero seriale o altre proprietà univoche) cifrando i relativi dati. Mantenere una lista aggiornata di tali dispositivi.	ID.AM-1 PR.PT-2			X
6	Implementare strumenti DLP (Data Loss Prevention) di rete per monitorare e controllare i flussi di dati all'interno della rete in maniera da evidenziare eventuali anomalie.	ID.AM-3 DE.CM-1			X
2	Qualsiasi anomalia rispetto al normale traffico di rete deve essere registrata anche per consentire l'analisi off line.	ID.AM-3 DE.CM-1			X
7	Monitorare il traffico uscente rilevando le connessioni che usano la crittografia senza che ciò sia previsto.	ID.AM-3 PR.DS-5 DE.CM-1			X
8	Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist.	ID.-AM3 PR.DS-5 DE.CM-1	X	X	X
9	Assicurare che la copia di un file fatta in modo autorizzato mantenga le limitazioni di accesso della sorgente, ad esempio attraverso sistemi che implementino le regole di controllo degli accessi (e.g. Access Control List) anche quando i dati sono trasferiti al di fuori del loro repository.	PR.AC-4 PR.DS-5			X



**MODULO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA
PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**



MODULO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Il presente modello fornisce un ausilio per determinare il livello di copertura prodotto dalle misure poste in essere dall'amministrazione attraverso l'indicazione, nella colonna "Modalità di implementazione", dello strumento effettivamente utilizzato per realizzare lo ABSC riferito alla riga.


Per misura si intende non solo lo specifico intervento tecnico od organizzativo posto in essere per prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia ma anche tutte quelle attività di verifica e controllo nel tempo, essenziali per assicurarne l'efficacia.

Pertanto, al fine di fornire tutte le principali informazioni identificative e descrittive relative alle singole misure può essere utile fare riferimento anche alle informazioni contenute in procedure, eventualmente, già approvate e adottate dall'Amministrazione che si raccomanda di fornire in allegato in caso di segnalazione di incidente informatico al CERT-PA

Le indicazioni delle modalità di implementazione possono essere ulteriormente utili anche come punto di riferimento dello stato della sicurezza dei servizi/sistemi dell'Amministrazione.

Il modulo deve essere compilato e firmato digitalmente con marcatura temporale dal Responsabile dei Sistemi Informativi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39, ovvero, in sua assenza, dal Dirigente allo scopo designato e dal Responsabile Legale della struttura.


Dopo la sottoscrizione esso deve essere conservato e, in caso di incidente informatico, trasmesso al CERT-PA insieme con la segnalazione dell'incidente stesso.




ABSC 1 (CSC 1): INVENTARIO DEI DISPOSITIVI AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente tutti i dispositivi hardware sulla rete (tracciandoli, inventariandoli e mantenendo aggiornato l'inventario) in modo che l'accesso sia dato solo ai dispositivi autorizzati, mentre i dispositivi non autorizzati e non gestiti siano individuati e sia loro impedito l'accesso

ABSC ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	1 Implementare un inventario delle risorse attive correlato a quello ABSC 1.4		M
	2 Implementare ABSC 1.1.1 attraverso uno strumento automatico		S
	3 Effettuare il discovery dei dispositivi collegati alla rete con allarmi in caso di anomalie.		A
	4 Qualificare i sistemi connessi alla rete attraverso l'analisi del loro traffico.		A
2	1 Implementare il "logging" delle operazioni del server DHCP.		S
	2 Utilizzare le informazioni ricavate dal "logging" DHCP per migliorare l'inventario delle risorse e identificare le risorse non ancora censite.		S
3	1 Aggiornare l'inventario quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.		M
	2 Aggiornare l'inventario con uno strumento automatico quando nuovi dispositivi approvati vengono collegati in rete.		S




ABSC ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Gestire l'inventario delle risorse di tutti i sistemi collegati alla rete e dei dispositivi di rete stessi, registrando almeno l'indirizzo IP.		M
2	Per tutti i dispositivi che possiedono un indirizzo IP l'inventario deve indicare i nomi delle macchine, la funzione del sistema, un titolare responsabile della risorsa e l'ufficio associato. L'inventario delle risorse creato deve inoltre includere informazioni sul fatto che il dispositivo sia portatile e/o personale.		S
3	Dispositivi come telefoni cellulari, tablet, laptop e altri dispositivi elettronici portatili che memorizzano o elaborano dati devono essere identificati, a prescindere che siano collegati o meno alla rete dell'organizzazione.		A
4	Installare un'autenticazione a livello di rete via 802.1x per limitare e controllare quali dispositivi possono essere connessi alla rete. L'802.1x deve essere correlato ai dati dell'inventario per distinguere i sistemi autorizzati da quelli non autorizzati.		A
5	Utilizzare i certificati lato client per validare e autenticare i sistemi prima della connessione a una rete locale.		A
6			A



ABSC 2 (CSC 2): INVENTARIO DEI SOFTWARE AUTORIZZATI E NON AUTORIZZATI

Gestire attivamente (inventariare, tracciare e correggere) tutti i software sulla rete in modo che sia installato ed eseguito solo software autorizzato, mentre il software non autorizzato e non gestito sia individuato e ne venga impedita l'installazione o l'esecuzione

ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Stilare un elenco di software autorizzati e relative versioni necessari per ciascun tipo di sistema, compresi server, workstation e laptop di vari tipi e per diversi usi. Non consentire l'istallazione di software non compreso nell'elenco.		M
1	Implementare una "whitelist" delle applicazioni autorizzate, bloccando l'esecuzione del software non incluso nella lista. La "whitelist" può essere molto ampia per includere i software più diffusi.		S
2	Per sistemi con funzioni specifiche (che richiedono solo un piccolo numero di programmi per funzionare), la "whitelist" può essere più mirata. Quando si proteggono i sistemi con software personalizzati che può essere difficile inserire nella "whitelist", ricorrere al punto ABSC 2.4.1 (isolando il software personalizzato in un sistema operativo virtuale).		S
3	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per verificare che le applicazioni nella "whitelist" non siano state modificate.		A



ABSC_ID #		Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	2	Eseguire regolari scansioni sui sistemi al fine di rilevare la presenza di software non autorizzato.		M
		Mantenere un inventario del software in tutta l'organizzazione che copra tutti i tipi di sistemi operativi in uso, compresi server, workstation e laptop.		S
		Installare strumenti automatici d'inventario del software che registrino anche la versione del sistema operativo utilizzato nonché le applicazioni installate, le varie versioni ed il livello di patch.		A
4	1	Utilizzare macchine virtuali e/o sistemi air-gapped ¹ per isolare ed eseguire applicazioni necessarie per operazioni strategiche o critiche dell'Ente, che a causa dell'elevato rischio non devono essere installate in ambienti direttamente collegati in rete.		A

¹ Air-gapped: isolato. Tecnica informatica solitamente utilizzata per mettere in sicurezza sistemi o reti che richiedono maggior attenzione rispetto ad altre: basti pensare alle reti classificate come militari, ai sistemi di controllo di grande aziende e industrie sensibili (ad esempio centrali nucleari o industrie chimiche) o *network* che gestiscono e processano pagamenti attraverso carte di credito e bancomat.




ABSC 3 (CSC 3): PROTEGGERE LE CONFIGURAZIONI DI HARDWARE E SOFTWARE SUI DISPOSITIVI MOBILI, LAPTOP, WORKSTATION E SERVER
Istituire, implementare e gestire attivamente (tracciare, segnalare, correggere) la configurazione di sicurezza di laptop, server e workstation utilizzando una gestione della configurazione e una procedura di controllo delle variazioni rigorose, allo scopo di evitare che gli attacchi informatici possano sfruttare le vulnerabilità di servizi e configurazioni.

ABSC ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Utilizzare configurazioni sicure standard per la protezione dei sistemi operativi.		M
2	Le configurazioni sicure standard devono corrispondere alle versioni "hardened" del sistema operativo e delle applicazioni installate. La procedura di hardening comprende tipicamente: eliminazione degli account non necessari (compresi gli account di servizio), disattivazione o eliminazione dei servizi non necessari, configurazione di stack e heaps non eseguibili, applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte e non utilizzate.		S
3	Assicurare con regolarità la validazione e l'aggiornamento delle immagini d'installazione nella loro configurazione di sicurezza anche in considerazione delle più recenti vulnerabilità e vettori di attacco.		A



ABSC_ID #		Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	1	Definire ed impiegare una configurazione standard per workstation, server e altri tipi di sistemi usati dall'organizzazione.		M
	2	Eventuali sistemi in esercizio che vengano compromessi devono essere ripristinati utilizzando la configurazione standard.		M
	3	Le modifiche alla configurazione standard devono essere effettuate secondo le procedure di gestione dei cambiamenti.		S
3	1	Le immagini d'installazione devono essere memorizzate offline.		M
	2	Le immagini d'installazione sono conservate in modalità protetta, garantendone l'integrità e la disponibilità solo agli utenti autorizzati.		S
4	1	Eseguire tutte le operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature per mezzo di connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero su canali sicuri).		M



ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Utilizzare strumenti di verifica dell'integrità dei file per assicurare che i file critici del sistema (compresi eseguibili di sistema e delle applicazioni sensibili, librerie e configurazioni) non siano stati alterati.		S
2	Nel caso in cui la verifica di cui al punto precedente venga eseguita da uno strumento automatico, per qualunque alterazione di tali file deve essere generato un alert.		A
3	Per il supporto alle analisi, il sistema di segnalazione deve essere in grado di mostrare la cronologia dei cambiamenti della configurazione nel tempo e identificare chi ha eseguito ciascuna modifica.		A
4	I controlli di integrità devono inoltre identificare le alterazioni sospette del sistema, delle variazioni dei permessi di file e cartelle.		A
6	Utilizzare un sistema centralizzato di controllo automatico delle configurazioni che consenta di rilevare e segnalare le modifiche non autorizzate.		A
7	Utilizzare strumenti di gestione della configurazione dei sistemi che consentano il ripristino delle impostazioni di configurazione standard.		A



ABSC 4 (CSC 4): VALUTAZIONE E CORREZIONE CONTINUA DELLA VULNERABILITÀ

Acquisire, valutare e intraprendere continuamente azioni in relazione a nuove informazioni allo scopo di individuare vulnerabilità, correggere e minimizzare la finestra di opportunità per gli attacchi informatici.


ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Ad ogni modifica significativa della configurazione eseguire la ricerca delle vulnerabilità su tutti i sistemi in rete con strumenti automatici che forniscono a ciascun amministratore di sistema report con indicazioni delle vulnerabilità più critiche.		M
2	Eseguire periodicamente la ricerca delle vulnerabilità ABSC 4.1.1 con frequenza commisurata alla complessità dell'infrastruttura.		S
3	Usare uno SCAP (Security Content Automation Protocol) di validazione della vulnerabilità che rilevi sia le vulnerabilità basate sul codice (come quelle descritte dalle voci Common Vulnerabilities ed Exposures) che quelle basate sulla configurazione (come elencate nel Common Configuration Enumeration Project).		A
4	1		



ABSC ID #		Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	1	Correlare i log di sistema con le informazioni ottenute dalle scansioni delle vulnerabilità.		S
	2	Verificare che i log registrino le attività dei sistemi di scanning delle vulnerabilità		S
	3	Verificare nei log la presenza di attacchi pregressi condotti contro target riconosciuto come vulnerabile.		S
2	1	Eseguire le scansioni di vulnerabilità in modalità privilegiata, sia localmente, sia da remoto, utilizzando un account dedicato che non deve essere usato per nessun'altra attività di amministrazione.		S
	3	Vincolare l'origine delle scansioni di vulnerabilità a specifiche macchine o indirizzi IP, assicurando che solo il personale autorizzato abbia accesso a tale interfaccia e la utilizzi propriamente.		S
3	1	Assicurare che gli strumenti di scansione delle vulnerabilità utilizzati siano regolarmente aggiornati con tutte le più rilevanti vulnerabilità di sicurezza.		M
	2	Registrarsi ad un servizio che fornisca tempestivamente le informazioni sulle nuove minacce e vulnerabilità. Utilizzandole per aggiornare le attività di scansione		S



ABSC_ID #		Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
5	1	Installare automaticamente le patch e gli aggiornamenti del software sia per il sistema operativo sia per le applicazioni.		M
	2	Assicurare l'aggiornamento dei sistemi separati dalla rete, in particolare di quelli air-gapped, adottando misure adeguate al loro livello di criticità.		M
6	1	Verificare regolarmente che tutte le attività di scansione effettuate con gli account aventi privilegi di amministratore siano state eseguite secondo delle policy predefinite.		S
	4			
7	1	Verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state risolte sia per mezzo di patch, o implementando opportune contromisure oppure documentando e accettando un ragionevole rischio.		M
	2	Rivedere periodicamente l'accettazione dei rischi di vulnerabilità esistenti per determinare se misure più recenti o successive patch possono essere risolutive o se le condizioni sono cambiate, con la conseguente modifica del livello di rischio.		S




ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Definire un piano di gestione dei rischi che tenga conto dei livelli di gravità delle vulnerabilità, del potenziale impatto e della tipologia degli apparati (e.g. server esposti, server interni, PdL, portatili, etc.).		M
2	Attribuire alle azioni per la risoluzione delle vulnerabilità un livello di priorità in base al rischio associato. In particolare applicare le patch per le vulnerabilità a partire da quelle più critiche.		M
3	Prevedere, in caso di nuove vulnerabilità, misure alternative se non sono immediatamente disponibili patch o se i tempi di distribuzione non sono compatibili con quelli fissati dall'organizzazione.		S
4	Valutare in un opportuno ambiente di test le patch dei prodotti non standard (es.: quelli sviluppati ad hoc) prima di installarle nei sistemi in esercizio.		S
5			
6			
7			
8			
9			
10			



ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE

Regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e dei diritti amministrativi.

ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	1	Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare la configurazione dei sistemi.	M
	2	Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni accesso effettuato.	M
	3	Assegnare a ciascuna utenza amministrativa solo i privilegi necessari per svolgere le attività previste per essa.	S
	4	Registrare le azioni compiute da un'utenza amministrativa e rilevare ogni anomalia di comportamento.	A
2	1	Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente autorizzata.	M
	2	Gestire l'inventario delle utenze amministrative attraverso uno strumento automatico che segnali ogni variazione che intervenga.	A



ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
3	Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso.		M
1	Tracciare nei log l'aggiunta o la soppressione di un'utenza amministrativa.		S
2	Generare un'allerta quando viene aggiunta un'utenza amministrativa.		S
3	Generare un'allerta quando vengono aumentati i diritti di un'utenza amministrativa.		S
5			
1	Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso con un'utenza amministrativa.		S
6	Utilizzare sistemi di autenticazione a più fattori per tutti gli accessi amministrativi, inclusi gli accessi di amministrazione di dominio. L'autenticazione a più fattori può utilizzare diverse tecnologie, quali smart card, certificati digitali, one time password (OTP), token, biometria ed altri analoghi sistemi.		A



ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri).		M
2	Impedire che per le utenze amministrative vengano utilizzate credenziali deboli.		S
3	Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging).		M
4	Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo (password history).		M
5	Assicurare che dopo la modifica delle credenziali trascorra un sufficiente lasso di tempo per poterne effettuare una nuova.		S
6	Assicurare che le stesse credenziali amministrative non possano essere riutilizzate prima di sei mesi.		S
7	Non consentire l'accesso diretto ai sistemi con le utenze amministrative, obbligando gli amministratori ad accedere con un'utenza normale e successivamente eseguire come utente privilegiato i singoli comandi.		S
8			
5			




ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
9	Per le operazioni che richiedono privilegi gli amministratori debbono utilizzare macchine dedicate, collocate su una rete logicamente dedicata, isolata rispetto a Internet. Tali macchine non possono essere utilizzate per altre attività.		S
1	Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere credenziali diverse.		M
2	Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona.		M
3	Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso.		M
4	Evitare l'uso di utenze amministrative locali per le macchine quando sono disponibili utenze amministrative di livello più elevato (e.g. dominio).		S
1	Conservare le credenziali amministrative in modo da garantire disponibilità e riservatezza.		M
2	Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le chiavi private siano adeguatamente protette.		M



ABSC 8 (CSC 8): DIFESA CONTRO I MALWARE

Controllare l'installazione, la diffusione e l'esecuzione di codice maligno in diversi punti dell'azienda, ottimizzando al tempo stesso l'utilizzo dell'automazione per consentire il rapido aggiornamento delle difese, la raccolta dei dati e le azioni correttive.

ABSC_ID #		Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	1	Installare su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di malware (antivirus locali). Tali strumenti sono mantenuti aggiornati in modo automatico.		M
	2	Installare su tutti i dispositivi firewall ed IPS personali.		M
	3	Gli eventi rilevati dagli strumenti sono inviati ad un repository centrale (syslog) dove sono stabilmente archiviati.		S
8	1	Tutti gli strumenti di cui in ABSC_8.1 sono monitorati e gestiti centralmente. Non è consentito agli utenti alterarne la configurazione.		S
	2	È possibile forzare manualmente dalla console centrale l'aggiornamento dei sistemi anti-malware installati su ciascun dispositivo. La corretta esecuzione dell'aggiornamento è automaticamente verificata e riportata alla console centrale.		S
	3	L'analisi dei potenziali malware è effettuata su di un'infrastruttura dedicata, eventualmente basata sul cloud.		A




ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Limitare l'uso di dispositivi esterni a quelli necessari per le attività aziendali.		M
	Monitorare l'uso e i tentativi di utilizzo di dispositivi esterni.		A
3	Abilitare le funzioni atte a contrastare lo sfruttamento delle vulnerabilità, quali Data Execution Prevention (DEP), Address Space Layout Randomization (ASLR), virtualizzazione, confinamento, etc. disponibili nel software di base.		S
	Installare strumenti aggiuntivi di contrasto allo sfruttamento delle vulnerabilità, ad esempio quelli forniti come opzione dai produttori di sistemi operativi.		A
4	Usare strumenti di filtraggio che operano sull'intero flusso del traffico di rete per impedire che il codice malevolo raggiunga gli host.		S
	Installare sistemi di analisi avanzata del software sospetto.		A
5	Monitorare, analizzare ed eventualmente bloccare gli accessi a indirizzi che abbiano una cattiva reputazione.		S
6			S
8			



ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti al momento della connessione dei dispositivi removibili.		M
2	Disattivare l'esecuzione automatica dei contenuti dinamici (e.g. macro) presenti nei file.		M
3	Disattivare l'apertura automatica dei messaggi di posta elettronica.		M
4	Disattivare l'anteprima automatica dei contenuti dei file.		M
1	Eeguire automaticamente una scansione anti-malware dei supporti rimuovibili al momento della loro connessione.		M
1	Filtrare il contenuto dei messaggi di posta prima che questi raggiungano la cassetta del destinatario, prevedendo anche l'impiego di strumenti antispam.		M
2	Filtrare il contenuto del traffico web.		M
3	Bloccare nella posta elettronica e nel traffico web i file la cui tipologia non è strettamente necessaria per l'organizzazione ed è potenzialmente pericolosa (e.g. .cab).		M



ABSC_ID #		Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
8	10	Utilizzare strumenti anti-malware che sfruttino, oltre alle firme, tecniche di rilevazione basate sulle anomalie di comportamento.		S
	11	Implementare una procedura di risposta agli incidenti che preveda la trasmissione al provider di sicurezza dei campioni di software sospetto per la generazione di firme personalizzate.		S



ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA

Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di necessità.


ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	1 Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza almeno delle informazioni strettamente necessarie per il com-		M
	2 Per assicurare la capacità di recupero di un sistema dal proprio backup, le procedure di backup devono riguardare il sistema operativo, le applicazioni, software		A
	3 Effettuare backup multipli con strumenti diversi per contrastare possibili malfun-		A
2	1 Verificare periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova.		S
	3 Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata prima della trasmissione		M
4	1 Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano		M



ABSC 13 (CSC 13): PROTEZIONE DEI DATI

Processi interni, strumenti e sistemi necessari per evitare l'esfiltrazione dei dati, mitigarne gli effetti e garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni rilevanti

ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Effettuare un'analisi dei dati per individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e segnatamente quelli ai quali va applicata la protezione crittografica		M
2	Utilizzare sistemi di cifratura per i dispositivi portatili e i sistemi che contengono informazioni rilevanti		S
3	Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la potenziale esfiltrazione di informazioni.		A
4	Effettuare periodiche scansioni, attraverso sistemi automatizzati, in grado di rilevare sui server la presenza di specifici "data pattern", significativi per l'Amministrazione, al fine di evidenziare l'esistenza di dati rilevanti in chiaro.		A



ABSC_ID #	Descrizione	Modalità di Implementazione	Liv
1	Nel caso in cui non sia strettamente necessario l'utilizzo di dispositivi esterni, implementare sistemi/configurazioni che impediscano la scrittura di dati su tali supporti.		A
5	Utilizzare strumenti software centralizzati atti a gestire il collegamento alle workstation/server dei soli dispositivi esterni autorizzati (in base a numero seriale o altre proprietà univoche) cifrando i relativi dati. Mantenere una lista aggiornata di tali dispositivi.		A
6	Implementare strumenti DLP (Data Loss Prevention) di rete per monitorare e controllare i flussi di dati all'interno della rete in maniera da evidenziare eventuali anomalie.		A
13			
2	Qualsiasi anomalia rispetto al normale traffico di rete deve essere registrata anche per consentirne l'analisi off line.		A
7	Monitorare il traffico uscente rilevando le connessioni che usano la crittografia senza che ciò sia previsto.		A
8	Bloccare il traffico da e verso url presenti in una blacklist.		M
9	Assicurare che la copia di un file fatta in modo autorizzato mantenga le limitazioni di accesso della sorgente, ad esempio attraverso sistemi che implementino le regole di controllo degli accessi (e.g. Access Control List) anche quando i dati sono trasferiti al di fuori del loro repository..		A



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tramalin».

Estratto determina AAM/PPA/294 del 22 marzo 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società EG S.p.A. codice fiscale 12432150154.

Medicinale: TRAMALIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 035846017 - 10 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846029 - 20 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846031 - 30 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846043 - 40 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846056 - 50 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846068 - 60 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846070 - 100 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846082 - 100×1 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 100 mg;

A.I.C. n. 035846094 - 10 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846106 - 20 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846118 - 30 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846120 - 40 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846132 - 50 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846144 - 60 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846157 - 100 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846169 - 100×1 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 150 mg;

A.I.C. n. 035846171 - 10 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846183 - 20 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846195 - 30 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846207 - 40 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846219 - 50 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846221 - 100 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

A.I.C. n. 035846233 - 100×1 compresse a rilascio prolungato in blister pvc/al da 200 mg;

alla società S.F. Group S.r.l. - codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02418

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vistabex»

Estratto determina PPA n. 65/2017 del 24 gennaio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale VISTABEX.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.d.1); B.I.d.1) - Estensione del periodo di conservazione della sostanza attiva da 36 a 48 mesi. Aggiunta dei punti temporali 48 e 60 mesi nel protocollo di stabilità

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Procedura: IE/H/xxxx/WS/029

Titolare AIC: Allergan S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A02469

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vistabex»

Estratto determina PPA n. 138/2017 del 16 febbraio 2017

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale VISTABEX

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta del sito Charles River Laboratories Ireland Limited (CRL) come sito alternativo dove effettuare il *test di potency* (LD50) della sostanza attiva relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento

Procedura: IE/H/xxxx/WS/025

Titolare AIC: Allergan S.p.A.



Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A02470

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fertipectil»

Estratto determina AAM/PPA N. 250/ 2017 del 6 marzo 2017

Autorizzazione delle variazioni relativamente al medicinale FERTIPEPTIL

Sono autorizzate le seguenti variazioni: B.I.z) B.I.a.1.f) B.I.b.1.z) - Aggiornamento del ASMF alla versione CTD v. 05. Aggiornamento delle specifiche e dei produttori della sostanza attiva per essere in linea con il recente aggiornamento dell' ASMF (Active Substance Master File). Come conseguenza del presente aggiornamento, sono state aggiornate le sezioni del *dossier* relative a «*batch analyses*» e «metodo analitico»

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: NL/H/1427/001/II/012 e NL/H/1427/001/II/013/G

Titolare AIC: Ferring S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A02471

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gonapeptyl Depot»

Estratto determina AAM/PPA n. 251/ 2017 del 6 marzo 2017

Autorizzazione delle variazioni relativamente al medicinale GONAPEPTYL DEPOT

Sono autorizzate le seguenti variazioni: B.I.z) B.I.a.1.f) B.I.b.1.z) - Aggiornamento del ASMF alla versione CTD v. 05. Aggiornamento delle specifiche e dei produttori della sostanza attiva per essere in linea con il recente aggiornamento dell' ASMF (Active Substance Master File). Come conseguenza del presente aggiornamento, sono state aggiornate le sezioni del *dossier* relative a «*batch analyses*» e «metodo analitico»

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedure: NL/H/0263/001/II/028 e NL/H/0263/001/II/029/G

Titolare AIC: Ferring S.p.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione:

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A02472

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Extrelis»

Estratto determina AAM/PPA n. 252/2017 del 6 marzo 2017

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento degli stampati in linea con le conclusioni della procedura RUP (Repeat Use Procedure). Modifica paragrafi 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, relativamente al medicinale EXTRELIS, nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 044730012 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 1×21+7 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 044730024 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 3×21+7 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 044730036 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 6×21+7 compresse in blister PVC/PVDC-AL;

A.I.C. n. 044730048 - «0,15 mg/0,03 mg compresse rivestite con film» 13×21+7 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Procedura: NL/H/2651/001/II/007.

Titolare A.I.C.: Exeltis Healthcare S.L.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.


2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02473



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ridutox»

Estratto determina AAM/PPA n. 253/2017 del 6 marzo 2017

È autorizzata la sostituzione del produttore del principio attivo glutazione sale sodico (sterile), da: Pro. Bio. Sint S.r.l., via Valverde n. 20/22 - Varese (Italia), a: Biomedica Foscoma Group S.p.a., via Morolense n. 87 - 03013 Ferentino (Frosinone) Italia (versione ASMF novembre 2016), relativamente al medicinale RIDUTOX (A.I.C. n. 028373) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia: titolare A.I.C.: SO.SE.Pharm S.r.l. Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale n. 01163980681), con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00040 Pomezia (Roma) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02474

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atenololo Ratiopharm»

Estratto determina AAM/PPA n. 254/2017 del 6 marzo 2017

È autorizzato l'aggiornamento dei paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 6.1, 7 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, a seguito dell'aggiornamento del CCSI. Modifiche editoriali minori. Modifiche del foglio illustrativo ed etichette a seguito del test di leggibilità ai sensi dell'art. 59 della direttiva 2001/83, relativamente al medicinale ATENOLOLO RATIOPHARM, nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 034052011 - «100 mg compresse rivestite con film»
14 compresse;

A.I.C. n. 034052023 - «100 mg compresse rivestite con film»
50 compresse;

A.I.C. n. 034052035 - «100 mg compresse rivestite con film»
42 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del

medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02475

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bleoprim»

Estratto determina AAM/PPA n. 255/2017 del 6 marzo 2017

È autorizzato l'aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo,

relativamente al medicinale BLEOPRIM, nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 022395026 - «15 mg polvere per soluzione iniettabile»
1 flaconcino.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02476

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mag-3 Rotop»

Estratto determina AAM/PPA n. 292 del 22 marzo 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rotop Pharmaka AG (codice fiscale 202/100/03429) con sede legale e domicilio fiscale in Bautzner Landstr. 45, 01454 Radeberg, Germania (DE).



Medicinale MAG-3 ROTOP.

Confezione A.I.C. n. 037633017 - «0,20 mg kit per preparazione radiofarmaceutiche» 5 flaconcini polvere liofilizzata + 5 flaconcini da 2.5 ml soluzione tampone sterile, alla società: Rotop Pharmaka GmbH, con sede in Bautzner Landstrabe 400 D-01328 - Dresden - codice fiscale 202/117/07322.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02477

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nanotop»

Estratto determina AAM/PPA n. 293 del 22 marzo 2017

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rotop Pharmaka AG (codice fiscale 202/100/03429) con sede legale e domicilio fiscale in Bautzner Landstr. 45, 01454 Radeberg, Germania (DE).

Medicinale NANOTOP.

Confezione A.I.C. n. 042572014 «0,5 mg kit per preparazione radiofarmaceutica» 5 flaconcini multidose in vetro, alla società: Rotop Pharmaka GmbH, con sede in Bautzner Landstrabe 400 D-01328 - Dresden - codice fiscale 202/117/07322

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A02478

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società IPLOM S.p.a., per l'esercizio della raffineria, in Busalla.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 000069 del 16 marzo 2017, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. DVA - DEC - 2010 - 1001 del 28 dicembre 2010 rilasciata alla società «IPLM S.p.a.» identificata dal codice fiscale n. 02242120109, con sede legale in via Carlo Navone n. 3/b - 16012 Busalla (Genova), per l'esercizio della raffineria ubicata nel Comune di Busalla (Genova), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it>

17A02351

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Versalis S.p.a., per l'esercizio dell'installazione, in Venezia - Porto Marghera.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC - MIN - 000068 del 16 marzo 2017, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DVA - DEC - 2011 - 563 del 24 ottobre 2011 rilasciata alla società «Versalis S.p.a.», identificata dal codice fiscale n. 03823300821, con sede legale in piazza Boldrini n. 1 - 20097 San Donato Milanese (Milano), per l'esercizio dell'installazione ubicata nella Città di Venezia - Porto Marghera, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it>


17A02352

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Iren Energia S.p.a., per l'esercizio della centrale termoelettrica, in Torino.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-000063 del 16 marzo 2017, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. exDSA-DEC-2009-0001805 del 26 novembre 2009, per l'esercizio della centrale termoelettrica della società «Iren Energia S.p.a.», sita nel comune di Torino, identificata dal codice fiscale n. 09357630012, con sede legale in corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it>

17A02353



MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Monteparano.

Il Comune di Monteparano (TA), con deliberazione n. 1 del 14 gennaio 2017, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 2017, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Cosimo Gigante, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A02421

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Cirò Marina.

Il Comune di Cirò Marina (KR), con deliberazione n. 11 del 2 settembre 2016, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 2017, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Rocco Cataldi, della dott.ssa Stefania Tutino e del rag. Salvatore Fusto, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

17A02422

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 195/2017.

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Considerati il tempo e le risorse necessari a completare la valutazione delle domande di rinnovo delle numerose approvazioni di sostanze attive in scadenza tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 6104 è stato stabilito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa le priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Pertanto, con il regolamento (UE) n. 195/2017, il periodo di approvazione per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C(2016) 6014, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, è stato prorogato di due o tre anni.

Ciò premesso è necessario prorogare, per lo stesso periodo, anche a livello nazionale, i prodotti contenenti tali sostanze attive.

Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre sostanze attive aventi diverse date di scadenza.

Il comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al presente comunicato, l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

17A02349

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, sui decreti di conferimento delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» concesse al sig. Emilio Spaziante, si è provveduto all'annotazione degli estremi della decisione del Tribunale di Milano, ufficio del giudice per le indagini preliminari, il quale con sentenza depositata il 5 novembre 2014, irrevocabile dal 7 dicembre 2014, ha applicato nei confronti del sig. Emilio Spaziante, su richiesta delle parti, ex articoli 444 e seguenti del c.p.p., la pena di anni quattro di reclusione e, per la durata della stessa, l'interdizione dai pubblici uffici, comminando, inoltre, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di anni tre, per i reati di cui agli articoli 319 c.p. e 326 c.p.p. (corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio continuata, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio continuata).

Il predetto Tribunale ha altresì ordinato che al predetto Spaziante vengano confiscati beni per il valore complessivo pari a euro 500.000,00.

Il sig. Emilio Spaziante era stato insignito delle onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore, conferite con decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente, in data 26 ottobre 1984, 2 giugno 1991 e 27 dicembre 2004.

Le comunicazioni dei conferimenti onorifici del sig. Spaziante sono state a suo tempo pubblicate nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 19 settembre 1985, nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993 e nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 21 febbraio 2005.

17A02350

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che sul decreto di conferimento della onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» concessa al dottor Nevio Coral si è provveduto all'annotazione della sentenza con la quale la Corte suprema di cassazione, in data 12 maggio 2016, ha rigettato il ricorso presentato dal predetto avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, depositata il 28 maggio 2015, dichiarata irrevocabile il 12 maggio 2016, con la quale il dottor Nevio Coral è stato condannato alla pena complessiva di anni otto di reclusione ed alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante la pena e alla libertà vigilata per anni tre, in ordine al reato di «concorso esterno in associazione di tipo mafioso».


Il dottor Nevio Coral era stato insignito della onorificenza di Commendatore, conferita con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 2009.

La comunicazione del conferimento onorifico del predetto è stata a suo tempo pubblicata nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 31 agosto 2009.

17A02383

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, sui decreti di conferimento delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» concesse al dottor Giovanni Morzenti, si è provveduto all'annotazione degli estremi della decisione della Corte d'Appello di Torino che, con sentenza depositata il 9 maggio 2014, divenuta irrevocabile il 2 dicembre 2014, ha condannato il predetto alla pena complessiva di anni quattro e mesi nove di reclusione, nonché alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in ordine ai reati di cui agli articoli 61, 110, 317 e 319-*quater* codice penale (concussione in concorso e corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio in concorso).



Il dottor Giovanni Morzenti era stato insignito delle onorificenze di Cavaliere e Commendatore, conferite con decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente, in data 2 giugno 1988 e 27 dicembre 1996.

Le comunicazioni dei conferimenti onorifici del dottor Morzenti sono state a suo tempo pubblicate nel supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1989 e nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1997.

17A02384

Annotazione sul decreto di conferimento di onorificenza dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Su disposizione del cancelliere dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, sui decreti di conferimento delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» concesse al dott. Luciano Silingardi, si è provveduto all'annotazione dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti dello stesso:

1. 26 maggio 2010 sentenza della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 4 maggio 2011. Condanna alla pena della reclusione di anni uno, mesi due e giorni quindici per il reato di agiotaggio continuato in concorso, articoli 81, 110 codice penale e art. 2637 codice civile. Sospensione condizionale della pena, poi revocata con ordinanza della stessa Corte di appello di Bologna;

2. 23 aprile 2012 sentenza della Corte di appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 7 marzo 2014. Condanna alla pena della reclusione di anni cinque e mesi nove per il reato di bancarotta fraudolenta continuata in concorso, articoli 81, 110 codice penale, art. 216 comma 1 n. 1 regio decreto 16 marzo 1942 n. 287. Pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici; interdizione legale per la durata della pena; inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci.

3. 12 marzo 2014 provvedimento del procuratore generale della Repubblica di Bologna con il quale vengono cumulate le pene inflitte dalle due sentenze sopra riportate. Pena da scontare: anni tre. Pene accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici; interdizione legale per la durata della pena; inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni dieci.

Il dott. Luciano Silingardi era stato insignito delle onorificenze di Ufficiale e Commendatore, conferite con decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente, in data 2 giugno 1991 e 27 dicembre 1992.


Le comunicazioni dei conferimenti onorifici del dott. Luciano Silingardi sono state a suo tempo pubblicate nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1993 e nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1994.

17A02385

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-079) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 7 0 4 0 4 *

€ 1,00

